

Numero della proposta

54

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 6. Febbr. 1866.  
del Ministro *Dei* Di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

SESSIONE 1865-1866

N° 54

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Approvazione della tariffa per gli atti giudiziari  
in materia civile.**

---

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

**(DE FALCO)**

nella tornata del 6 febbraio 1866.

---

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

---

## PROGETTO DI LEGGE

presentato

dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

(DE FALCO)

*nella tornata del 6 febbraio 1866*

---

**Approvazione della tariffa per gli atti giudiziari  
in materia civile.**

---

SIGNORI! — La legge del 2 aprile 1865 nell'autorizzare il Governo del Re a pubblicare le nuove leggi civili e penali in essa designate, stabiliva nell'articolo 6 che il Governo presentasse alla prossima Sessione parlamentare quelle modificazioni che in conformità delle nuove leggi avesse stimato introdurre nelle tariffe vigenti dei diritti giudiziari.

L'attuazione di quelle leggi al 1° gennaio 1866 richiedeva che nuove tariffe venissero pure attuate al detto giorno, poichè, mutati gli atti che danno luogo all'esazione delle tasse, queste dovevano necessariamente adattarsi al nuovo sistema di procedura. A ciò provide il Governo, per quanto riguarda la tariffa in materia civile, con regio decreto del 23 dicembre scorso, numero 2700, col quale fu pure ordinato che la tariffa medesima fosse presentata al Parlamento nella corrente Sessione.

Nel sottoporre alla vostra approvazione l'accennata tariffa, non debbo trasandare che, sia per la novità delle leggi di procedura, che prendevano il luogo degli svariati ordinamenti e delle molteplici discipline che erano in vigore nelle diverse provincie del regno, sia perchè in queste materie i difetti ed i possibili miglioramenti non si appalesino, se non quando i provvedi-

menti che le concernono vengano tradotti in atto, sia pure per la brevità del tempo in cui la tariffa stessa ebbe a compilarli, non sarà difficile che essa debba avere delle modificazioni e delle emende; ond'è che io, nel presentarla a voi, mi riservo di proporre, allorchè sarà discussa, quei mutamenti che un esame più maturo e la esperienza già iniziata possano suggerire.

Adempio intanto all'obbligo imposto al Governo dal citato articolo 6 della legge 2 aprile 1865.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

*Articolo unico.*

La tariffa in materia civile annessa alla presente legge è approvata.

Repubblica Italiana  
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio  
Roma, 1888

Stampato in Roma  
presso la tipografia di  
G. Basso

1888

1888

1888

# Tariffa in materia civile

## PARTE PRIMA

### TITOLO I.

Dei diritti dovuti ai cancellieri dei conciliatori ed agli inservienti di comune, degli onorari dei periti, e delle indennità ai testimoni ed alle parti nelle cause avanti gli stessi conciliatori.

Articoli di Legge e Regolamento	N° d'ordine	Lire cent
6 e 7 Cod. proc. civ. e 180 Regolam. gen. giudiziario.	1. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione, qualunque sia il numero delle parti intervenute . . . . .	» 50
456 e 460 Cod. p. c. e 180 Regol.	2. Per ogni sentenza portante decisione della causa ovvero incompetenza del conciliatore . .	» 60
7 - 459 e 461 Cod. p. c.	3. Per ogni copia d'atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione o di sentenze, e per ogni facciata a senso del successivo numero 240. . . . .	» 20
556 e 557 id.	Quando la copia avrà la forma esecutiva, compreso l'obbligo delle annotazioni nei registri dalla legge prescritte. sarà dovuto di più il diritto di . . . . .	» 25
627 id.	4. Per il verbale di vendita degli effetti mobili pignorati, il bando onde annunciare la medesima al pubblico, e per le relative copie, non che occorrendo per la relazione di perizia enunciata nell'articolo 628 del Codice di procedura civile, la metà dei diritti attribuiti al cancelliere del pretore delegante di cui ai numeri 25, 26, 28 e 79, titolo II di questa tariffa. Gli atti tutti in questo numero enunciati saranno estesi in carta da bollo	
847 e 861 Cod. p. c.	5. Per il verbale di apposizione di sigilli assieme al conciliatore, e quello di rimozione dei medesimi, la metà del diritto fissato pei cancellieri del pretore, come ai numeri 50 e 65 del titolo II di questa tariffa.	
4 - 135 - 453 e 459 id.	6. Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti,	

per biglietto o oralmente quanto ai testimoni, e per ogni notificazione di sentenze, od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il diritto fisso di . . . . . » 30

Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dell'abitato del comune ad una distanza dalla sede della casa comunale maggiore di due chilometri e mezzo, il diritto sarà aumentato di . . . » 30

Le copie delle sentenze da notificarsi saranno spedite dai cancellieri, e quelle degli avvisi dagli inservienti comunali, i quali, mediante il diritto come sovra stabilito, nulla di più potranno esigere.

7. Per qualunque perizia che occorrerà innanzi dei conciliatori.

Se i periti sono coltivatori o semplici artigiani, il diritto sarà determinato dal conciliatore nel limite non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire due, avuto riguardo alle circostanze della causa.

Se i periti fossero agrimensori, misuratori, geometri, architetti, od esercitassero altre arti liberali, il diritto sarà fissato dallo stesso conciliatore colla norma suaccennata nel limite non minore di lire due, nè maggiore di lire quattro.

8. Ai testimoni che dovranno essere esaminati non sarà dovuta alcuna indennità.

Potranno tuttavia i conciliatori, allorchè si tratterà di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero la loro sussistenza, accordare ad esse un'indennità non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire tre, tenendo conto della loro mercede giornaliera e del tempo che avranno impiegato.

L'ammontare delle tasse accordate a tre testimoni esaminati potrà essere ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle spese.

9. Per la presenza delle parti o dei loro mandati ad ogni udienza dei conciliatori, potranno questi, semprechè le une e gli altri risiedano ad una distanza dal comune dove quelli hanno sede, maggiore di cinque chilometri, e gli ultimi non rappresentino parti in esso comune residenti, portare in tassa una somma da centesimi cinquanta a lire tre, in proporzione adeguata alle speciali circostanze che si presentassero ed alla condizione delle persone, purchè le vacanze siano state dai conciliatori ammesse all'udienza.

Queste vacanze non potranno mai in qualunque caso essere maggiori di due.

Oltre i diritti sopra contemplati non potranno i cancellieri dei conciliatori, nè gli inservienti comunali, esigere veruna altra somma per qualsiasi atto di loro competenza.

## TITOLO II.

Dei diritti spettanti ai cancellieri dei pretori, nonchè degli scritti delle parti nelle cause innanzi le preture.

### CAPO I. — DIRITTI DEI CANCELLIERI DI PRETURA.

#### SEZIONE I. — Atti relativi all'istruzione delle cause e sentenze.

121 Cod. p. c.	10. Per il deposito nella cancelleria dell'atto di ricusazione del pretore proposta da una delle parti . . . . .	» 75
124 id.	11. Per la comunicazione dell'atto di ricusazione al pretore . . . . .	» 25
125 id.	12. Per ricevere la risposta del pretore, formare il fascicolo delle carte, e trasmettere le medesime al presidente del tribunale . . . . .	» 50
136 id. 225 Cod. civ.	13. Per la nomina di un curatore al convenuto ed ai figli soggetti alla patria potestà nel caso di conflitto di interessi tra questi ed il loro padre Nel caso questa nomina fosse fatta con ordinanza in corso di causa, sarà esatto il diritto fissato per la medesima da questa tariffa al numero 16.	» 50
416 detto Cod. p. c.	14. Per la comunicazione degli scritti presentati dalle parti e per ciascuna delle medesime a cui viene eseguita . . . . .	» 30
419 Cod. p. c.	15. Per la comunicazione di documenti, qualunque ne sia il numero . . . . . Se fra i medesimi vi fossero scritture originali comunicate per copia dalle parti, per ognuna di esse scritture, compresa la collazione da farsene dal cancelliere, sarà esatto il diritto di . . . . .	» 25 » 50
418 e seguenti id.	16. Per i processi verbali d'istruttoria, di esami, giuramenti, relazioni di perizia e di arbitri, verificaione di scritture, e per qualsivoglia altro processo verbale delle cause, per le ordinanze ed anche pei semplici rinvii delle cause medesime, sarà dovuto per ogni facciata di scrittura il diritto: Nelle cause di un valore inferiore alle lire 100. In tutte le altre di . . . . . Se il processo verbale include l'esame di qualche testimonio, il giuramento, o la relazione di un perito, il giuramento di alcuna delle parti, o la verificaione di una scrittura, sarà dovuto al	» 50 » 30

cancelliere per ogni testimonio, giuramento e perizia, oltre al diritto di scritturazione quello di. » 30

Se la relazione di perizia è presentata per iscritto, oltre alla tassa per il verbale e quella ora fissata, nulla sarà dovuto.

Il valore della causa resta determinato dalla dimanda che fece l'attore, e qualunque sia la scritturazione del processo verbale, delle ordinanze o del rinvio, sarà sempre dovuto il diritto sovra stabilito per una facciata.

Nessun diritto speciale è dovuto per le dichiarazioni di residenza, o le elezioni o dichiarazioni di domicilio da riferirsi sommariamente nel processo verbale della causa o nel processo verbale d'udienza a termine degli articoli 416 e 565 del Codice di procedura civile.

17. Per il processo verbale d'accesso sul luogo sarà dovuto il diritto a rata di vacanza.

18. Per ogni conciliazione o sentenza nelle cause inferiori alle lire cento. . . . . 1 »

In tutte le altre. . . . . 2 »

Per le sentenze e conciliazioni nelle cause superiori alle lire cento quando eccedano le quattro facciate, oltre al diritto fisso di lire due sarà pure dovuto per caduna facciata di eccedenza il diritto di scritturazione in. . . . . » 50

19. Per ogni certificato relativo all'istruzione delle cause od a qualunque altro oggetto. . . . » 50

SEZIONE 2. — Atti relativi alla esecuzione dei giudicati.

20. Per ogni atto di cauzione, qualunque sia il numero delle persone che la prestano, sarà dovuto il diritto, purchè la scritturazione non ecceda quattro facciate:

Per somme minori di lire cinquecento . . . . 2 »

Per ogni altra maggior somma . . . . . 3 »

Per ogni facciata eccedente le quattro, sarà inoltre dovuto il diritto di scritturazione di . . » 50

21. Per eseguire il deposito delle cartelle del debito pubblico e del danaro nella cassa dei prestiti e depositi, oltre la occorrente spesa, compresa quella di posta per le cancellerie nella di cui residenza non siavi la cassa anzidetta, sarà dovuta la somma di . . . . . 1 50

22. Per le dichiarazioni del terzo pignurato nelle cause inferiori alle lire cento . . . . . » 50

In ogni altra . . . . . 1 »

Se la scritturazione dell'atto eccederà le due facciate, e si tratterà di causa superiore alle

72 e 80 id.

429 e 939 Cod. p. c.

436 id.

329 - 330 - 331 e 433 id.

Legge sulla cassa dei depositi e prestiti 30 giugno 1857, n° 2256.

615 Cod. p. c.

578 - 587 - 610 - 622 - 624 -  
627 e 633 id.

604 - 650 - 744 - 747 - 923  
e 930 id.

628 Cod. p. c.

629 id.

630 id.

641 id.

652 e 653 id. 284 del detto  
Regolamento.

8

lire cento, sarà inoltre dovuto il diritto di scritturazione per ogni facciata eccedente in . . . . » 50

23. Per ogni decreto di autorizzazione onde procedere all'immediato pignoramento e qualunque altro relativo al medesimo, non che alla vendita degli oggetti pignorati . . . . . » 50

24. Per ricevere dall'usciera i verbali di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, e dagli ufficiali incaricati della vendita anche il relativo verbale col danaro pignorato e ricavato dalla vendita assieme agli oggetti d'oro e di argento, compresa la dichiarazione da estendersi in calce dei verbali:

Se il prezzo ricavato non supera le lire cento cinquanta . . . . . 1 »

Se il prezzo fu superiore. . . . . 3 »

Per il deposito dei verbali di pignoramento e di sequestro. . . . . » 50

I diritti ora fissati dovranno essere pagati o spediti contemporaneamente alla trasmissione da colui che la eseguisce.

25. Per la relazione di perizia delle gioie, oggetti d'oro e d'argento ed altri da venderli, compreso il giuramento del perito . . . . . 2 »

Se la scritturazione eccederà le quattro facciate, sarà inoltre dovuto per ogni facciata eccedente il diritto di . . . . . » 50

26. Per la formazione del bando onde annunciare al pubblico la vendita dei beni mobili . . . 1 50

Per cadauna delle copie occorrenti alle notificazioni e pubblicazioni non potrà dai cancellieri essere esatto *diritto di copia* che ecceda i centesimi trenta; queste copie però dovranno portare oltre alla firma del cancelliere anche il *visto*, la *data* e la *firma* del pretore o del conciliatore, e ciò anche quando la vendita sia stata delegata a cancellieri o notai residenti fuori del capoluogo di pretura.

27. Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunci giudiziari, oltre la carta bollata, la spesa dell'inserzione, il bollo del giornale, ed i diritti postali, ove occorra. . . 1 »

28. Per il verbale d'incanto e di vendita sarà dovuto il diritto a rata di vacanza.

29. Per il processo verbale contenente lo stato di assegnamento e di ripartizione, coll'obbligo al cancelliere di raccogliere in apposito volume le dimande dei creditori oppositori ed intervenienti; se la scritturazione non eccede due facciate . . . . . 1 50

Per ogni facciata in eccedenza . . . . .	»	50.	
Nel caso di rimessione delle parti ad udienza fissa innanzi il tribunale civile, sarà dovuto per la trasmissione del detto volume alla cancelleria del tribunale il diritto di . . . . .	»	75	
30. Per ogni mandato di pagamento inaccettato a ciascun creditore . . . . .	1	»	654 Cod. p. c.
31. Per i provvedimenti, processi verbali, ordi- nanze e sentenze nei casi contemplati dagli ar- ticoli controcitati ed altri analoghi, saranno do- vuti gli stessi diritti enunciati ai numeri 16 e 18 del presente titolo colla distinzione ivi stabilita.			572 - 602 - 605 - 611 - 616 - 619 620 - 624 - 627 - 653 e 883 id.
32. Per ogni verbale di offerta reale di paga- mento e di deposito . . . . .	3	»	902 - 903 e 906 id.
Qualora la scritturazione eccedesse le due facciate, sarà inoltre dovuto per ciascuna fac- ciata eccedente il diritto di . . . . .	»	50	
<b>SEZIONE 3. — Atti diversi e di giurisdizione volontaria.</b>			
33. Per eseguire le correzioni di qualsiasi na- tura in margine ed alla fine delle sentenze tanto nel caso in cui debba farsene constare col mezzo di processo verbale sottoscritto dalle parti che senza, con indicazione del decreto o della sen- tenza che le abbia ordinate . . . . .	»	75	478 id.
34. Per gli atti di rinuncia ad eredità o di ac- cettazione con beneficio d'inventario . . . . .	1	»	944 e 955 Cod. civ.
Questo diritto si esige per ciascuna delle per- sone, nell'interesse delle quali è fatta l'accetta- zione o la rinuncia.			
35. Per le note da presentarsi all'ufficio delle ipoteche onde operare la trascrizione dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario, oltre al diritto di copia dell'atto medesimo . . . . .	1	»	955 e 1933, n° 2 Cod. civ.
36. Per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari tanto della dichiarazione di accetta- zione di eredità col beneficio d'inventario che della nomina del curatore ad una eredità gia- cente, sarà dovuto lo stesso diritto di cui al nu- mero 27.			955 e 981 id.
37. Per le note d'iscrizione o di rinnovazione d'ipoteca . . . . .	2	»	1983 e 2002 id. 795 del Cod. di p. c.
38. Per ogni dichiarazione o certificato rila- sciato a richiesta delle parti sulle note d'iscri- zione di ipoteca che non scilicet non stata an- cora registrata, e compilata ante che le note vi sono confermi . . . . .	»	50	1991 Cod. civ.
Per la formazione dei vari esemplari delle note a rimettersi agli uffici ipotecari non è dovuto ai cancellieri alcun diritto di copia.			

65 e 66 della legge sul registro 21 aprile 1862, n° 585.	39. Per ogni iscrizione al repertorio di sentenze ed altri atti soggetti alla registrazione, comprese le annotazioni volute dalla legge. . .	» 20
	40. Per ogni ricerca nella cancelleria di atti anteriori ad un anno, e per ogni anno a cui si estenda . . . . .	» 25
	Per dar visione agl'interessati, o di chi ne faccia richiesta, degli atti medesimi o di altri esistenti in ufficio . . . . .	1 »
	Se la visione dura più di un'ora è dovuto per cadauna delle ore eccedenti il diritto di	» 50
208 - 266 - 331 - 405 ed altri del Cod. p. c. 607 Cod. comm.	41. Per tutti gli atti i quali saranno delegati ai pretori ed ai cancellieri di pretura, esigeranno questi ultimi gli stessi diritti attribuiti dalla presente tariffa ai cancellieri dei tribunali, salvo per quanto riflette le indennità di trasferta e di soggiorno menzionate nella parte III di questa tariffa, che saranno sempre uguali quand'anche i pretori e i cancellieri dovessero trasferirsi fuori della loro residenza per gli atti anzidetti.	
12 - 74 - 81 - 209 - 311 e 3112 Cod. p. c. 4 Cod. comm.	42. Per ogni consiglio di famiglia o di tutela relativo a nomina d'arbitri, a consenso per matrimonio, adozione od emancipazione, e ad autorizzazione per esercire il commercio . . .	6 »
	Ad eccezione del diritto sovraffissato, nulla sarà dovuto per ogni altro consiglio di famiglia o di tutela; menzionato nei titoli VIII, titolo IX-capo II, titolo X - capo II e III del libro I del Codice civile, ed in ogni altra disposizione di legge che possa avervi relazione.	
63 Cod. civ.	43. Per il consenso a matrimonio dato dai genitori, ed in caso di discordia dal solo padre, nonchè dall'adottante, se l'atto è fatto dinanzi al pretore . . . . .	2 50
181 id.	44. Per il riconoscimento di un figlio naturale, se l'atto è fatto ugualmente avanti il pretore	3 »
231 ultimo capov. Cod. civ.	45. Per il provvedimento riguardo all'allontanamento del figlio dalla casa paterna . . . .	3 »
311 e 312 id.	46. Per l'atto di emancipazione accordata dal padre, e per cadauno dei figli emancipati . .	4 »
981 id.	47. Per la nomina di un curatore ad una eredità giacente . . . . .	3 »
12 Cod. p. c.	48. Per la nomina di arbitri in surrogazione a quelli già stati eletti dalle parti . . . . .	1 50
24 id.	49. Per il verbale di deposito nella cancelleria della pretura della sentenza in originale degli arbitri assieme all'atto di compromesso, compreso il decreto del pretore col quale viene resa esecutiva la sentenza medesima. . . . .	3 »

Per gli altri depositi, di cui è cenno negli articoli 282, 284 e 303 del Codice civile, questo diritto sarà dovuto, ma colla diminuzione di un terzo.

50. Per ogni apposizione di sigilli, descrizione di oggetti, sui quali non possono i sigilli essere apposti, o che sono necessari all'uso delle persone che trovansi in casa, compresi i provvedimenti d'urgenza per le cose che possono deteriorarsi, non che per la verificaione nel caso di rottura previsto dall'art. 862 controcitato:

Se l'operazione richiede un tempo minore di ore tre . . . . . 6 »

Qualora debba impiegarsi un tempo maggiore sarà dovuto il diritto a rata di vacanza.

51. Per i provvedimenti relativi alle note testamentarie ed altre carte rinvenute in occasione di apposizione di sigilli e nel caso previsto dal capoverso dell'articolo controcitato . . . . 2 50

52. Per il provvedimento col quale viene ordinata la rimozione dei sigilli . . . . . 3 »

53. Per il provvedimento col quale l'erede beneficiato, il curatore di una eredità giacente, e l'erede presuntivo degli assenti sono autorizzati alla vendita dei beni mobili dell'eredità . . . . . 1 50

54. Per ogni decreto di approvazione della transazione fatta tanto dall'erede beneficiato quanto dal curatore di una eredità giacente . . . . . 3 »

55. Per l'atto di giuramento prestato dal curatore di una eredità giacente prima di prendere ingerenza nell'amministrazione . . . . . 3 »

56. Per il verbale di collazione di una copia d'atto pubblico qualunque sia la durata del tempo impiegatovi . . . . . 3 »

57. Per ogni decreto di nomina di uno o più periti *in materia non contenziosa* tanto dietro ricorso degli interessati che sulla semplice istanza dei medesimi od altri per essi . . . . . 1 »

58. Per ogni relazione di perizia od atto di asseverazione della medesima *in materia parimente non contenziosa*, qualunque sia la durata del tempo impiegatovi o la lunghezza della relazione tanto se venga fatta da uno che da più periti assieme . . . . . 3 »

59. Per ogni atto di notorietà od attestazione giudiziale, esclusi quanto ai primi quelli menzionati negli articoli 78 e 80 del Codice civile.

Se il numero degli attestanti sarà minore di tre . . . . . 2 »

Per ogni altro numero eccedente . . . . . 3 »

847 - 853 e 862 id. 562 e 575  
ed altri analoghi Cod. comm.

852 Cod. p. c.

859 Cod. pr. civ. 587  
Cod. comm.

796 - 875 - 898 Cod. p. c.

881 e 899 id.

897 id.

918 id.

4 Cod. comm.	60. Per l'atto di autorizzazione ai minori emancipati sì maschi che femmine onde potere esercitare il commercio . . . . .	3 »
10 id.	61. Per l'atto di revoca della autorizzazione anzidetta . . . . .	3 »
330 e 331 id.	62. Per il decreto di autorizzazione del capitano di una nave a prendere somma a cambio marittimo, a prendere danaro in prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, ed altri provvedimenti relativi . . . . .	2 50
338 - 339 e 340 Cod. comm.	63. Per l'asseverazione della deliberazione e per la dichiarazione del capitano della nave od altro bastimento di mare susseguita dalla conferma dell'equipaggio, circa la perdita di merci, avaria, naufragio od approdo forzato: Se gli esaminati, compreso il capitano, non eccedono il numero di tre . . . . .	2 »
85 - 105 - 522 e 524 Cod. comm.	Per ogni altro numero eccedente . . . . .	3 »
	64. Per la nomina di uno o più periti e per ricevere la loro relazione e l'atto di asseverazione della medesima nei casi accennati negli articoli contro citati saranno dovuti gli stessi diritti di cui ai numeri 57 e 58 di questo titolo.	
861 Cod. p. c.	65. Per il verbale di rimozione di sigilli se viene consumato un tempo minore di ore due Qualora venga impiegato un tempo maggiore si esigerà il diritto a rata di vacanza.	4 »
588 e 637 Cod. comm.	66. Per l'assistenza all'inventario del fallito, se viene consumato un tempo minore di ore due Ove venga impiegato un tempo maggiore, si esigerà il diritto a rata di vacanza. Abbenchè l'inventario del fallito segua subito dopo la rimozione di sigilli, sarà sempre dovuto il diritto sovra fissato per quest'ultima operazione, la quale deve essere fatta con verbale separato.	4 »
878 - 916 - 919 - 920 - 921 925 - 926 e 927 Cod. p. c.	67. Per ogni decreto del pretore emanato dietro o senza ricorso, sarà esatto il diritto di cui al numero 23 del presente titolo. Se a termini dell'articolo 925 del Codice di procedura civile si dovesse procedere a sommarie informazioni, sarà dovuto pel relativo processo verbale il diritto di cui al numero 16, avuto riguardo alla somma per cui si dimanda il sequestro.	
292 e 293 Cod. c. 795 e 929 Cod. p. c.	68. Per l'atto di cauzione da darsi dal tutore, dall'erede presuntivo dell'assente, non che dalla persona che chiede il sequestro quando venga in quest'ultimo caso prescritta. E per eseguire il deposito delle cartelle del	

debito pubblico o del danaro nella cassa dei prestiti e depositi, saranno esatti gli stessi diritti menzionati ai numeri 20 e 21.

69. Per la formazione del bando nelle vendite di cui negli articoli controcitati, e l'inserzione dell'estratto del medesimo nel giornale degli annunci giudiziari, saranno esatti gli stessi diritti di cui ai numeri 26 e 27.

70. Per gli atti relativi ad incanti e vendite di beni immobili di minori, altra persona o corpo morale, saranno esatti gli stessi diritti attribuiti ai cancellieri dei tribunali, come al numero 135 di questa tariffa.

71. Per il verbale degli incanti e vendite di beni mobili di minori od altra persona qualsiasi, sarà dovuto il diritto a rata di vacanza.

Se però il prezzo ricavato non oltrepassa le lire cinquecento, il diritto da esigersi non potrà eccedere le lire cinque.

72. Per i depositi e le dispense enunciate nell'articolo 672 controcitato, sarà dovuto per ciascuno degli offerenti all'incanto il diritto di » 50

73. Per l'atto di dichiarazione, quando occorra a termini di legge, della persona per cui fu fatto l'acquisto con accettazione simultanea da parte di questa, ovvero col contemporaneo deposito dal dichiarante di un mandato speciale per quest'oggetto anteriore alla vendita . . . . . 2 »

Se la accettazione della terza persona seguisse con atto separato, sarà dovuto un ugual diritto per la medesima di . . . . . 2 »

74. Per l'inserzione nel giornale degli annunci giudiziari della nota contenente le indicazioni di cui nell'articolo 679 controcitato, oltre la carta bollata, le spese d'inserzione ed i diritti postali . . . . . 1 50

75. Per l'atto di aumento del sesto . . . . . 1 »

76. Per la nomina del perito onde fare la stima dei beni mobili da vendersi . . . . . 1 »

77. Per la relazione di perizia dello stesso perito, compreso il giuramento, sarà dovuto il medesimo diritto di cui al numero 25.

78. Per gli atti d'inventario sarà dovuto il diritto a rata di vacanza.

**SEZIONE 4. — Diritti di copia in forma semplice ed in forma autentica.**

79. Per qualunque copia ed estratto di sentenza, ordinanze, provvedimenti, processi verbali ed ogni altro atto giudiziario, per ogni fac-

816 - 817 - 818 - 827 - 875  
ed altri del Cod. p. c.

825 ed altri analoghi  
detto Codice.

816 - 875 ed altri id.

831 e 672 Cod. p. c.

831 e 678 id.

831 e 679 Cod. p. c.

831 e 680 id.

819 id.

Id.

886 id.

435 - 437 - 438 - 439 ed altri  
del Cod. p. c., non che altre  
disposizioni di legge.

14

ciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe . . . . . » 30

378 - 780

80. Per l'autentica di ogni copia di bando per vendita di beni mobili od immobili, nel caso fosse stampato sarà dovuto il *diritto di copia* di . . . . . » 20

556 e 557 Cod. p. c.

81. Per ogni copia rilasciata in forma esecutiva coll'obbligo delle annotazioni in registro dalla legge prescritte, oltre il diritto ordinario di *copia*, sarà dovuto anche il diritto fisso di *originale* in . . . . . 1 »

CAPO II. — DIRITTI PER GLI SCRITTI DELLE PARTI NELLE CAUSE INNANZI AI PRETORI.

440 Cod. p. c.

82. Per ogni scritto presentato, il pretore potrà ammettere in tassa un diritto a favore della parte che ne fece la presentazione, da lire due a lire dieci, secondo la necessità e la gravità delle ragioni fatte valere, ed avuto riguardo alla natura della causa ed alla condizione delle persone.

Gli scritti ammessi in tassa non potranno di regola in ogni causa, abbenchè siavi stata pronunziata più di una sentenza, eccedere il numero di due per ciascuna delle parti, compreso in quanto all'attore l'atto di citazione sebbene sia sottoscritto dall'usciera.

In quelle cause soltanto, in cui il pretore li abbia creduti veramente necessari, potrà tassarne tre ma non mai di più.

I pretori nelle sentenze definitive dovranno indicare in modo distinto la somma ammessa per gli scritti tassati e l'altra delle spese della causa coll'indennità stata accordata alle parti a termini del susseguente numero 396.

Non è ammesso in ripetizione verun diritto di scritturazione o di copia se non che per ciò che è dovuto ai cancellieri od agli uscieri.

TITOLO III.

Diritti dovuti ai cancellieri dei tribunali civili e di commercio.

CAPO I. — ATTI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE DELLE CAUSE ED ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE, ORDINANZE, &c.

121 - 122 - 123 - 124 e 125 Cod. p. c.

83. Per ricevere l'atto di ricasazione, farne la consegna al giudice od ufficiale del Pubblico Ministero ricasato, e ricevere la sua risposta, oltre il *diritto di copia* . . . . . 1 50

	15	127 e 346 n° 7 id. 270 Regol.
84. Per la sentenza pronunziata in Camera di consiglio sulla ricusazione . . . . .	3 »	
85. Per l'atto di appello dariceversi dal cancelliere . . . . .	1 »	129 Cod. p. c.
86. Per riunire in fascicolo tutte le carte relative al giudizio di ricusazione e farne la trasmissione al cancelliere della Corte d'appello . .	1 50	129 id.
87. Per la nomina di un curatore speciale al convenuto fatta dal presidente nel caso di cui nell'articolo controcitato . . . . .	1 »	136 id.
88. Per il decreto del tribunale che autorizza la citazione per pubblici proclami, compresa la comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero da sentirsi in proposito . . . . .	2 »	146 e 152 id.
89. Per ogni costituzione di procuratore nei procedimenti formali qualunque sia il numero dei clienti rappresentati, con deposito nella cancelleria dell'originale o della copia autentica del mandato e degli atti di dichiarazioni di residenza o di elezione e dichiarazione di domicilio delle parti, coll'obbligo delle annotazioni nel registro enunciato nell'articolo 199 del regolamento . . . . .	1 »	158 - 159 - 390 e 395 Cod. p. c. e 232 Regol.
Uguale diritto sarà dovuto per la comparizione di ciascun procuratore delle parti nei giudizi sommari, nei quali all'udienza fissata devono far consegna alla cancelleria dell'originale o della copia autentica del mandato, non che degli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti medesime.		
90. Per ogni documento depositato nella cancelleria, oltre il mandato e l'atto di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio, coll'obbligo della prescritta annotazione nel detto registro e negli atti, e per ciascuna causa:		110 - 118 - 158 - 159 - 166 - 167 280 - 393 - 394 - 395 - 412 665 - 706 - 730 e 739 detti Codice 232 e 238 Regol.
Se per comunicazione . . . . .	» 25	
Se per sola visione, con facoltà agli interessati di farne l'ispezione e di raffrontarne le copie cogli originali . . . . .	» 50	
Un volume di atti contenente una continuata procedura coi relativi titoli prodotti e regolarmente affogliati si ha per un solo documento.		
Nei giudizi sommari per la consegna alla cancelleria del mandato e degli atti di dichiarazione surriferiti sarà dovuto per ogni procuratore il solo diritto di . . . . .	» 50	
91. Per il certificato del cancelliere allo scopo previsto negli articoli controcitati, e per ogni altro certificato relativo all'istruzione delle		136 - 158 - 159 - 168 - 170 - 337 380 - 381 - 382 e 383 Cod. p. c. 964 Cod. civ. e 280 Regol.

cause da spedirsi sugli atti e coll'obbligo delle prescritte annotazioni . . . . . » 50

Essendovi più di un contumace, il diritto è aumentato di centesimi 25 pel secondo e per ogni altro citato e non comparso.

125 - 154 - 172 - 185 - 180 - 301  
106 - 312 - 385 - 664 - 672  
680 - 755 e 800 Cod. p. c. e  
232 Regol.

92. Per ogni provvedimento o *decreto* del presidente che delega un giudice per riferire in Camera di consiglio sui motivi di ricusazione fissando il giorno per la pronunziatura della sentenza; che abbrevia i termini della citazione, e contemporaneamente abbrevia pure i termini per rispondere, e per qualunque altro atto di istruzione; che permette la citazione delle parti in via sommaria; che permette ad alcuna delle parti di ritirare dal giudice relatore i suoi atti con prefissione di un termine per farne la restituzione; che delega un giudice per procedere alla istruzione dietro querela di falso; che ordina la restituzione dell'originale all'interessato, e la sostituzione della copia nel processo verbale dell'esame; che permette al cancelliere di rilasciare copia dei documenti impugnati esistenti in deposito nella cancelleria; che surroga nel caso di legittimo impedimento l'usciera destinato per una notificazione a contumaci; che nomina un perito per procedere alla stima dei beni da subastarsi; che dispensa gli offerenti all'incanto dal deposito del decimo del prezzo d'incanto dei lotti pei quali voglia offerire; che concede uguale dispensa alla persona faciente l'aumento non minore del sette sul prezzo della vendita; che provvede sull'istanza verbale del debitore arrestato nel caso in cui sia seguito coll'assistenza del cancelliere; che stabilisce il giorno in cui il marito debba comparire personalmente davanti il tribunale per esporre i motivi del rifiuto dell'autorizzazione; che sospende la prolazione della sentenza nei giudizi contumaciali dichiarando riaperto il giudizio, e per ogni altro provvedimento consimile sarà dovuto il diritto di . . . . . » 60

172 - 181 - 182 - 183 - 184 - 189  
192 - 199 - 204 - 206 - 208  
209 - 215 - 217 - 222 - 230  
231 - 233 - 241 - 246 - 248  
251 - 252 - 259 - 260 - 263  
266 - 268 - 272 - 274 - 276  
277 - 284 - 285 - 287 - 289  
290 - 302 - 321 - 322 - 323  
328 - 375 - 377 - 391 - 473  
664 - 681 - 717 - 722 - 732  
ed altri analoghi Cod. p. c.

93. Per ogni provvedimento od ordinanza data dal presidente o dal giudice delegato sopra istanza di una delle parti con citazione dell'altra oppure d'ufficio:

Se l'ordinanza conterrà puramente e semplicemente:

a) L'abbreviazione di termini per rispondere o per qualunque atto d'istruzione (172);

b) La surrogazione del giudice delegato no-

minando altro giudice a sostituirlo in qualche atto relativo alla esecuzione delle prove 210);

c) La fissazione di altro giorno per l'esecuzione della prova o per la trasferta del presidente o giudice all'abitazione della parte, del testimone o del perito per ricevere le dichiarazioni (215);

d) La fissazione dell'udienza o del giorno per l'interrogatorio (217 ultimo capoverso); per la prestazione del giuramento (222 ultimo capoverso); del luogo, giorno ed ora per la comparizione dei testimoni (233); del giorno in cui l'esame deve farsi all'udienza (248); del luogo, giorno ed ora per l'accesso (274); del giorno ed ora per la presentazione della relazione da farsi dal perito con designazione o no, del cancelliere della pretura per riceverla (276); del giorno ed ora in cui la parte dovrà scrivere sotto la sua dettatura (290 secondo capoverso);

e) L'esecuzione dell'esame dei testimoni sul luogo a cui si riferiscono le disposizioni (231);

f) La proroga dell'esame ad altro giorno (241);

g) La concessione di una proroga durante il termine dell'esame (246);

h) La commissione del cancelliere di una pretura per ricevere la relazione di uno o più periti (266);

i) La prosecuzione in via formale del giudizio cominciato con procedimento sommario (391).

Il diritto sarà di . . . . . » 60

Se conterrà qualunque altra disposizione tanto d'accordo delle parti che dietro autorità dalla legge accordata al presidente od al giudice delegato, purchè la scritturazione non ecceda le due facciate . . . . . 1. »

Per ogni facciata eccedente sarà dovuto il diritto di . . . . . » 50

Nel caso qualcuna delle dette ordinanze si trovasse riferita in un processo verbale per cui il cancelliere percepisce un diritto fisso, ovvero un diritto di vacanza, nulla sarà particolarmente dovuto.

94. Per la trascrizione in apposito registro delle dette ordinanze, sarà dovuto per ciascuna facciata il *diritto di copia* in. . . . . » 15

95. Per l'ordinanza del presidente contro il procuratore che non abbia restituito i documenti o non abbia eseguito il deposito o la restituzione degli atti nel termine dalla legge stabilito 1 50

50 Cod. p. c.

170 - 177 e 180 id.

170 Cod. p. c.

96. Per la sentenza del tribunale contro del procuratore anzidetto per gli effetti di cui nell'articolo controcitato . . . . . 3 »
- 51 - 53 - 207 - 211 - 212 - 219 97. Per ogni processo verbale da stendersi  
242 - 248 - 251 - 281 - 288 alla presenza del tribunale sia in pubblica  
292 - 293 - 294 - 303 - 304 udienza che a porte chiuse, ovvero d'innanzi il  
306 - 223 - 808 - 811 - 838 presidente o il giudice delegato ad accertamento  
840 - 920 e 925 id. di qualsiasi incumbente o mezzo di prova, pre-  
visto ed ammesso negli articoli di legge in mar-  
gine indicati, e per qualunque altro atto di si-  
mile natura, ordinato per sentenza od ordinanza  
o consentito dalle parti nei procedimenti sì for-  
mali che sommari e di materie speciali, ed an-  
che in esecuzione di giudicati e non espressa-  
mente in questo numero contemplato, il diritto  
sarà regolato come segue:  
Se fra la discussione e la redazione dei verbali  
non si eccederà la durata di un'ora . . . . . 1 50  
In caso di più lunga durata di tempo sarà  
tassato il diritto a rata di vacanza.  
Ad un tal fine il presidente od il giudice de-  
legato noteranno in margine del verbale la du-  
rata del tempo impiegato.  
Se nello stesso processo verbale sarà com-  
presa qualche operazione la quale avrebbe po-  
tuto essere fatta con processo verbale separato  
non sarà dovuto un diritto speciale per la me-  
desima, ma bensì un solo diritto per il processo  
verbale principale
- 1364 - 1375 e 1377 Cod. civ. 98. Per ogni atto di giuramento da prestarsi  
226 - 227 - 228 - 324 e 326 dalle parti:  
Cod. p. c. Se il verbale non eccede due facciate di  
scritturazione . . . . . 1 50  
Per ogni facciata di eccedenza . . . . . » 50
- 265 - 266 - 269 - 276 - 277 99. Per ogni relazione di perizia, se scritta  
293 - 307 e 664 id. dal cancelliere col prescritto numero di linee e  
di sillabe, purchè la scritturazione non ecceda  
le due facciate . . . . . 1 50  
Per ogni facciata in eccedenza si esigerà il di-  
ritto di . . . . . » 50  
Se verrà rimessa già estesa dai periti su carta  
da bollo, a termini di legge, sarà dovuta la sola  
metà del diritto di scritturazione suaccennato,  
oltre a quello di lire una per il processo verbale  
di presentazione . . . . . 1 »  
Mediante il diritto sopra stabilito nulla sarà  
dovuto al cancelliere per il *visto acciò non si  
vari* da opporsi ad ogni piano, pianta o tipo  
formato dai periti dietro commissione dell'au-

torità giudiziaria o di consenso delle parti da rimanere annessi alla relazioni di perizia.

100. Per ogni provvedimento dato dal presidente o dal giudice delegato in margine od a piedi degli atti al riguardo dell'indennità dovuta ai testimoni, dell'onorario dei periti, delle spese dovute in rimborso ai depositari di scritture, e dell'onorario per assistere alla verificaione .

Se qualcuno di questi decreti sarà motivato .

> 25  
> 50

101. Per la inserzione nei registri nella cancelleria dei processi verbali originali stati ricevuti e compilati per delegazione ed autenticati da altri cancellieri, come pure da quelli relativi alla consegna di beni mobili, al rilascio dei beni immobili ed alle divisioni giudiziarie e quindi trasmessi alla cancelleria . . . . .

> 75

La spesa della trasmissione per via postale sarà dall'ufficiale mittente anticipata con diritto di rimborso verso le parti.

102. Per ogni processo verbale od atto di cancelleria compilato senza intervento dell'autorità giudiziaria e colla sola presenza delle parti o di alcuna di esse, qualunque sia il numero degli interessati che vi ebbero a prender parte cioè: dichiarazione fatta dall'editore di un giornale o da un tipografo legalmente esercente, di obbligarsi a stampare senza anticipazione di spesa, i bandi ed altri atti giudiziari nell'interesse delle persone ammesse al beneficio dei poveri - deposito della scrittura che deve verificarsi - verificaione di scrittura per parte dei periti - dichiarazione della parte di voler proporre la querela di falso - deposito delle spese occorrenti pel relativo procedimento - restituzione dell'originale e sostituzione della copia del processo verbale dell'esame - restituzione ai depositari dei documenti trasportati - deposito e rilascio di somme per spese di procuratore - dichiarazione fatta dal terzo debitore di somme dovute e dal ritentore di oggetti mobili - deposito della somma stabilita dai tribunali per le spese occorse in dipendenza dell'istanza per la rivendita - deposito di parere di giureconsulti per omologazione di transazione - dichiarazione di rilascio di immobili fatto da un terzo possessore; e per qualsiasi altro atto da riceversi dal solo cancelliere e superiormente non indicato; quando non si eccedano due facciate di scritturazione .

1 >  
> 50

211 - 245 - 267 - 288  
2° capoverso e 293 Cod. p. c.

211 - 405 - 266 - 276 - 664 - 744  
747 - 890 - 891 e 893 Cod.  
p. c.

65 - 284 - 292 - 301 - 306 - 310  
374 - 615 - 691 - 881 id. e  
2019 Cod. civ.

211 - 245 - 267 - 288  
2° capoverso e 293 Cod. p. c.  
211 - 405 - 266 - 276 - 664 - 744  
747 - 890 - 891 e 893 Cod.  
p. c.  
65 - 284 - 292 - 301 - 306 - 310  
374 - 615 - 691 - 881 id. e  
2019 Cod. civ.

	Oltre al diritto sovra fissato, per ogni documento da rimanere depositato nella cancelleria sarà dovuto quello di . . . . .	* 50
178 - 179 - 383 - 390 e 412 Cod. p. c. e 215 del Regolamento.	103. Per la prima iscrizione di ogni causa sul <i>ruolo generale di spedizione</i> compreso l'obbligo delle prescritte annotazioni in registro e sugli atti e di ogni altra operazione prescritta dal regolamento e relativa alla spedizione della causa all'udienza . . . . .	2 5
217 e 258 detto Regolamento.	104. Per le successive iscrizioni collo stesso obbligo ed incumbenze suaccennate . . . . .	1 50
174 1° capoverso Cod. p. c. e 218 - 219 - 220 e 252 del Regolamento.	105. Per la cancellazione della causa dal ruolo sia a termini di legge od ordinata dall'autorità giudiziaria che a richiesta e di consenso delle parti, qualunque sia il numero dei procuratori intervenuti e comprese le annotazioni sul ruolo e sugli atti . . . . .	* 50
	Se la cancellazione dal ruolo viene operata d'ufficio a seguito di sentenza del tribunale toccante il merito della controversia, per cui cessa l'effetto dell'iscrizione e devesi questa rinnovare, non sarà dovuto alcun diritto.	
245 del Regolamento.	106. Pel decreto motivato del presidente sopra ricorso <i>perchè una causa sia dichiarata d'urgenza</i> . . . . .	1 *
390 - 412 Cod. p. c. e 232 ultimo capoverso del Regolamento.	107. Per ogni comunicazione e consegna di comparso conclusionale da farsi ai procuratori della parti . . . . .	* 25
390 - 400 e 412 Cod. p. c.	108. Per la vidimazione delle comparse conclusionali delle parti colla menzione delle postille aggiunte e per cadauna parte che abbia rimesso gli atti . . . . .	* 50
222 del Regolamento.	109. Per la distribuzione al presidente e membri del tribunale nonchè al Pubblico Ministero della copia in carta libera, dei rispettivi atti conclusionali delle parti nei giudizi formali e per ognuna di esse . . . . .	* 25
247 id.	110. Per la distribuzione ai giudici della disputa o di una memoria, per ciascuno di essi . . . . .	* 50
177 - 178 Cod. p. c. e 223 e 225 del Regolamento.	111. Per ricevere dai procuratori delle parti gli atti della causa, ed i relativi documenti, riuniti in due fascicoli distinti e separati col rispettivo indice per doppio assieme alla nota delle spese, farne la comunicazione al Pubblico Ministero, quando la legge vuole che debba essere sentito, e quindi la presentazione al presidente onde stabilisca se la relazione della causa all'udienza sia fatta o da uno dei giudici da lui commesso o dalle parti e nel primo caso farne la consegna al giudice commesso e nel se-	

condo la restituzione ai procuratori depositanti, coll'obbligo delle annotazioni in registro e della disamina prescritta dalla legge per ogni procuratore che ne abbia fatto il deposito . . . . .

1 »

177 - 352 - 390 e 400 Cod. p. c.  
223 e 225 del Regolamento.

112. Per ricevere gli stessi atti e documenti nel modo accennato al numero precedente dagli anzidetti procuratori appena finita la discussione e farne la rimessione al giudice relatore ed al tribunale, coll'obbligo parimente delle prescritte annotazioni nel registro, per ogni procuratore che gli avrà rimessi . . . . .

1 »

247 id.

113. Per ogni rinvio della spedizione della causa ad altra udienza di consenso delle parti o per altro motivo, trascritto sul foglio d'udienza, tranne i casi previsti negli articoli 246, 254 e 258 del regolamento e nell'articolo 349 capoverso del Codice di procedura civile . . . . .

1 »

Se durante la seduta il tribunale, dietro eccezioni delle parti, darà qualche provvedimento da inserirsi nel foglio d'udienza sarà dovuto il diritto di . . . . .

2 50

250 id.

114. Per ogni estratto del foglio d'udienza da spedirsi ad un privato con autorizzazione del presidente sarà dovuto il diritto di copia di cui al n° 194.

In prova dell'autorizzazione l'estratto sarà vidimato dal presidente.

360 Cod. p. e.

115. Per ogni sentenza che contenga soltanto provvedimenti d'istruttoria i quali non pregiudicano il merito della causa, quelle ad esempio che ordinano la prosecuzione di un giudizio sommario nella via formale (391) la comparizione personale delle parti (401) la nomina d'ufficio di periti od arbitri conciliatori quando le parti non furono d'accordo nella loro scelta (402) la nomina del perito a termini dell'articolo 666, n° 1, la prescrizione di maggior pubblicazione dell'ordinanza, la rinnovazione di altra udienza dell'incauto in ribasso di prezzo nel caso di stima rimasta senza offerta (675 Codice procedura civile) . . . . .

2 50

Id.

116. Per qualunque altra sentenza pronunziata sopra quistioni di merito o per risoluzione di incidenti sia nel corso dell'istruzione che in definizione della medesima come anche nei giudizi esecutivi e nelle materie speciali (tranne quelle di vendita) si interlocutoria che definitiva, in contraddittorio od in contumacia, se non eccederà otto facciate di scritturazione . . . . .

5 »

Per ogni facciata in eccedenza . . . . .

» 50

268 del Regolamento.	117. Per ogni estratto del dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza giusta il prescritto dall'articolo 366 del Codice di procedura civile da parteciparsi ai procuratori delle parti con avviso in carta libera quando però sia dai medesimi richiesto sarà dovuto un diritto fisso <i>di copia</i> in . . . . .	» 30
65 della Legge sul registro 21 aprile 1862, n° 585.	118. Per l'iscrizione sul repertorio di ogni atto, provvedimento o sentenza, <i>soggetti a tassa di registro</i> coll'obbligo della menzione e delle indicazioni previste dalla legge controcitata . .	» 20
182 - 329 - 330 - 363 - 731 795 - 929 e 934 Cod. p. c.	119. Per ogni atto di cauzione e di sottomissione con cauzione: Se la scritturazione non eccede due facciate Per ogni facciata eccedente . . . . .	3 » » 50
Legge sulla cassa dei prestiti 30 giugno 1857, n° 2256 - 677 Cod. p. c.	120. Per eseguire il deposito delle cartelle del debito pubblico e del danaro nella cassa dei prestiti e depositi sarà dovuto il diritto di cui all'articolo 21 del titolo I di questa tariffa.	
379 id. e 260 del Regolamento.	121. Per il provvedimento del presidente in calce nella nota delle spese dovute alle persone indicate nell'articolo 103 del Codice di procedura civile . . . . .	1 »
	Uguale diritto è dovuto pel provvedimento col quale il presidente nel caso di opposizione del debitore rimette le parti davanti il tribunale qualora non siagli riuscito di conciliarle, comprese le rispettive ragioni riferite in forma di processo verbale pel foglio d'udienza. Se però la scritturazione di questo processo verbale fosse maggiore di una facciata sarà dovuto, oltre il diritto sopraspecificato, quello di centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente.	
260 id.	122. Per il provvedimento del tribunale il quale statuisce sull'opposizione all'ammontare delle dette spese . . . . .	1 50
301 id.	123. Per le lettere requisitorie del tribunale nel caso previsto dall'articolo 208 del Codice di procedura civile ed in altro analogo . . . . .	1 25
473 Cod. p. c. e 271 del Regolamento.	124. Per ogni decreto del presidente da conservarsi nel registro <i>materie e provvedimenti diversi</i> che d'accordo delle parti ordina la correzione da farsi alle sentenze . . . . .	» 75
473 Cod. p. c.	125. Per l'esecuzione delle dette correzioni tanto nel caso in cui debba farsi constare col mezzo di processo verbale sottoscritto dalle parti che senza, con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate . . . . .	1 50
557 id.	126. Per il provvedimento del presidente con	

cui autorizza il rilascio di una nuova copia in forma esecutiva di atti giudiziari o contrattuali in contraddittorio od in contumacia delle parti regolarmente citate . . . . .	2 »	
127. Per la legalizzazione fatta dal presidente del tribunale civile ed autenticata dal cancelliere dell'atto contrattuale spedito in forma esecutiva . . . . .	2 »	556 Cod. p. c. e 123 del Regol. 150 del R. Decreto 15 novembre 1865, n° 2602.
Per ogni altra legalizzazione di firma fatta dallo stesso presidente . . . . .	» 50	
128. Per ogni annotazione in registro delle opposizioni a sentenze contumaciali . . . . .	» 50	561 detto Cod. e 275 n° 6 del Regolamento.
129. Per ogni certificato da rilasciarsi dal cancelliere a senso degli articoli in margine citati e per ogni altro di cui ne venga fatta richiesta al cancelliere e che non appartenga alla istruzione delle cause . . . . .	1 »	561 detto Cod. 2919 Cod. c.
130. Per la sentenza che ordina la spropriazione forzata od il reincanto, o che ammette la richiesta d'incanto nel giudizio di purgazione sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n° 116 per le sentenze in merito.		666 - 689 e 732 Cod. p. c.
131. Per la formazione del bando per la vendita in via di spropriazione forzata od in giudizio di purgazione degli immobili e per la vendita di beni immobili dei minori non che delle navi pignorate qualora la scritturazione non ecceda i due fogli ossia quattro facciate . . . . .	5 »	
Per ogni facciata in eccedenza . . . . .	» 50	
132. Per ricevere dall'uscieri il processo verbale constatante l'esecuzione degli atti dalla legge voluti, e dal creditore instante i documenti enunciati nell'articolo 669, ed il tutto riunire nel volume degli atti di subastazione coll'obbligo di darne visione agl'interessati . . . . .	2 »	666 - 667 - 681 - 689 - 733 e 827 Cod. p. c.; 296 e 297 Cod. comm.
133. Per la verifica della nota delle spese ordinarie del giudizio di subastazione e di quelle anche straordinarie nel caso previsto dall'ultimo alinea dell'articolo controcitato, stata presentata dal procuratore del creditore instante e la liquidazione delle medesime a termini di legge . . . . .	1 50	
Se la nota eccederà due facciate di scritturazione, sarà inoltre per ogni facciata in eccedenza dovuto il diritto di . . . . .	» 50	
134. Per l'iscrizione di ciascuna persona ammessa ad offerire agli incanti nel relativo registro . . . . .	» 60	672 - 692 e 736 id. e 275 n° 7 del Regol.
135. Per ogni sentenza di vendita saranno dovuti i diritti determinati come segue, cioè:		674 - 682 - 685 - 692 - 736 e 877 di detto Cod. p. c.

Se il prezzo degl' immobili venduti non eccederà la somma di L.	500 . . . . .	5 »
sino a . . . . . »	1,000 . . . . .	7 50
sino a . . . . . »	2,000 . . . . .	10 »
sino a . . . . . »	5,000 . . . . .	15 »
sino a . . . . . »	10,000 . . . . .	25 »
sino a . . . . . »	25,000 . . . . .	40 »
sino a . . . . . »	50,000 . . . . .	60 »

Per qualunque somma maggiore non si potrà eccedere il diritto di . . . . . 80 »

Quando la vendita avrà luogo in più lotti, ogni compratore pagherà il diritto del lotto acquistato sulla base e secondo la premessa graduazione.

Ove taluno degli oblatori si renda compratore di più lotti distinti, si esigerà un solo diritto sull'ammontare complessivo del prezzo riunito degli stessi lotti.

685 Cod. p. e.

136. Per curare la trascrizione della sentenza di vendita nell'ufficio delle ipoteche, *oltre il diritto di copia della sentenza*, si esigerà pure quello *di originale* per ogni nota da presentarsi al conservatore a mente degli articoli 1932, n° 4 e 1937 del Codice civile, in . . . . . 1 »

678 e 692 id.

137. Per la dichiarazione del procuratore esercente presso il tribunale di aver fatto l'acquisto per una terza persona con accettazione simultanea da parte di questa ovvero col contemporaneo deposito di un mandato speciale per questo oggetto anteriore alla vendita. . . . 3 »

Se l'accettazione della terza persona avesse luogo per atto separato sarà ugualmente dovuto pel medesimo lo stesso diritto sopra fissato.

679 e 692 Cod. p. e.

138. Per la nota da inserirsi nel giornale degli annunci giudiziari al riguardo dell'aumento del sesto o per qualsiasi altra nota da inserirsi per cura del cancelliere, ove la scritturazione non ecceda due facciate . . . . . 2 »

Per ogni facciata di eccedenza . . . . . » 50

Oltre la carta bollata, il diritto di posta e quello d'inserzione.

680 e 692 id.

139. Per ogni atto di aumento del sesto con costituzione di un procuratore, quando la scritturazione sia minore di due facciate . . . . . 2 »

Per ogni facciata di scrittura eccedente . . . . . » 50

2089 Cod. c. 710 n° 2, 731  
e 795 Cod. di p. e.

140. Per ciascuna nota d'iscrizione d'ipoteca a sensi degli articoli controcitati e di altra qualsiasi disposizione di legge. . . . . 1 »

1991 Cod. e.

141. Per ogni certificato da apporsi sulle note d'iscrizioni d'ipoteca derivanti da sen-

	<b>25</b>	
tenze non state ancora registrate in conformità dell'articolo in margine citato . . . . .	» 50	<b>728 Cod. c.</b>
142. Per il decreto del presidente sul ricorso dell'acquirente onde procedere al giudizio di purgazione delle ipoteche gravitanti sull'immobile acquistato . . . . .	1 »	<b>48 - 156 - 666 n° 5, 709 - 714 e 715, Cod. p. c.</b>
143. Per ogni domanda di collocazione nei giudizi di graduazione con deposito dell'originale e della copia autentica del mandato e dei documenti giustificativi, coll'obbligo delle prescritte annotazioni pel registro e di darne visione agl'interessati . . . . .	1 50	
Per ogni documento prodotto oltre il mandato . . . . .	» 50	<b>710 e 789 Cod. p. c.</b>
144. Per la consegna al giudice delegato di tutti gli atti, documenti e carte relative alla procedura della graduazione, comprensivamente le prescritte annotazioni nel registro . . . . .	3 »	<b>711 - 714 e 715 id.</b>
145. Per la scritturazione dell'originale stato di graduazione e di supplementaria collocazione particolare, colla data del deposito fattone dal giudice delegato in cancelleria per ogni facciata . . . . .	» 50	<b>712 e 717 id.</b>
146. Per le notificazioni da farsi dal cancelliere con biglietto ai procuratori del debitore e dei creditori comparsi, non che ai compratori, in conformità degli articoli controcitati e per ciascuno degli interessati, cui si darà l'avviso . . . . .	» 25	<b>712 id.</b>
147. Per la visione dello stato di graduazione a darsi a ciascun interessato . . . . .	» 50	
Qualora l'ispezione che sia per farne uno degli interessati ecceda la durata di un' ora sarà dovuto il diritto di . . . . .	1 »	<b>712 e 716 id.</b>
148. Per le osservazioni, istanze ed eccezioni proposte in iscritto, oltre il diritto per ogni nuovo documento che venisse prodotto, e portato dal n° 143, sarà dovuto quello di . . . . .	» 50	<b>713 e 726 Cod. p. c.</b>
149. Per il processo verbale di discussione avanti il giudice delegato si esigerà il diritto fissato al n° 97.		<b>716 id.</b>
150. Per la nota di liquidazione fatta dal cancelliere delle spese del giudizio di graduazione coll'obbligo di darne visione alle parti, per le due prime facciate di scritturazione . . . . .	2 50	
Per ciascuna delle facciate successive sarà dovuto il diritto di . . . . .	» 50	
Lo stesso diritto sarà dovuto per ogni nota particolare delle spese relative alla collocazione dei creditori comparsi da liquidarsi e vidimarsi dal cancelliere		

241 del Regol.	151. Per la comunicazione all'ufficio del Pubblico Ministero, quando è prescritta dalla legge, di tutti gli atti della procedura e degli interessati comparsi nel giudizio di graduazione, comprese le prescritte annotazioni in registro	1	25
716 Cod. p. c. e 236 detto Regol.	152. Per la consegna degli stessi atti al giudice delegato onde farne la relazione al tribunale nel giorno dell'udienza fissata	1	25
716 Cod. p. c.	153. Per la sentenza di omologazione si esigerà il diritto come al n° 116.		
717 id.	154. Per il processo verbale di deposito della liquidazione concordata fra le parti o formata da un liquidatore coll'obbligo di darne visione alle parti richiedenti che vi abbiano interesse	2	»
717 e 726 id.	155. Per la spedizione di ogni nota di collocazione ai creditori	2	»
723 Cod. p. c.	156. Per l'atto di obbligazione passato dai creditori di restituire la somma avuta dal compratore a norma della sentenza definitiva dello stato di graduazione:		
	Se con cauzione	3	»
	Se senza	2	»

CAPO II. — MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE,  
PROCEDIMENTI ED ATTI DIVERSI.

816 - 779 - 780 - 781 - 793 - 794 - 798 - 799 - 811 ultimo capoverso 836 - 845 - 876 - 878 - 881 - 898 - capoverso e 899 Cod. p. c.	157. Per ogni decreto sopra ricorso degli interessati emanato dal tribunale in Camera di consiglio, sentito o non il Pubblico Ministero:		
136 - 224 - 235 - 236 - 237 - 292 - 293 - 299 - 301 - 319 - 1405 - 1406 e 2039 Cod. c.	Se il provvedimento sarà soltanto preparatorio	2	»
	Se definitivo	3	»
	In questo diritto vi è compreso il decreto del presidente che ordina la comunicazione delle carte al Pubblico Ministero e delega il giudice per riferire colla comunicazione delle carte all'uno od all'altro.		
	Se la parte interessata dopo le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero intendesse di ritirare la domanda senza provvedimento del tribunale, in questo caso sarà dovuto il diritto di	1	50
	Oltre ai diritti sopra specificati sarà dovuto anche quello di trascrizione enunciato al n° 172, la quale avrà pur luogo parimente nel caso di ritiro della domanda.		
249 Cod. c.	158. Per il decreto del tribunale che autorizza il trasferimento della sede del consiglio di famiglia in altro mandamento	1	»
905 Cod. p. c.	159. Per il decreto del tribunale sull'istanza con ricorso del debitore per la designazione		

del luogo dove debba farsi il deposito della somma o della cosa offerta . . . . .

2 »

782 capoverso, 8061° capoverso, 807 - 808 - 811 1° parte, 838 - 914 - 915 - 916 - 918 e 920 Cod. p. c.

160. Per ogni decreto a darsi dal presidente sopra ricorso nelle materie di speciale sua competenza e nei casi dalla legge contemplati:

Se il procedimento sarà preparatorio . . . . .

» 60

Se definitivo . . . . .

1 »

221 e 222 Cod. c.

161. Per ogni provvedimento dato con decreto dal presidente, sentito il Ministero Pubblico, nei casi di richiami tra padre e figlio previsti dalla legge . . . . .

1 »

1405 § 1406 Cod. c.

162. Per qualunque processo verbale, onde accertare la necessità ed utilità della chiesta alienazione della dote o della permuta dell'immobile dotale, col relativo consenso della moglie, sarà dovuto il diritto di cui al n° 97.

163. Per la presentazione in cancelleria del ricorso, col quale si chiede il regolamento della competenza, con deposito dei documenti, compresa la comunicazione a farsene al Pubblico Ministero e la consegna al tribunale . . . . .

1 »

109 Cod. p. c.

Oltre a questo diritto sarà pur dovuto quello di cui al n° 90 per ogni documento prodotto colla distinzione ivi accennata.

164. Per il provvedimento del tribunale, col quale non si reputa fondata la dimanda della parte ricorrente . . . . .

2 »

111 id.

165. Per il decreto col quale assieme ad esso si ordina la notificazione del ricorso alla parte avversaria onde possa presentare il controricorso, e si stabilisce il termine per la notificazione e la presentazione del controricorso . . . . .

1 »

113 id.

166. Per la presentazione nella cancelleria del controricorso cogli annessi documenti sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n° 163, oltre quello per ogni documento prodotto come al n° 90.

167. Per la sentenza che provvede definitivamente sulla detta dimanda sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n° 116.

114 id.

168. Per gli atti d'istruzione e le sentenze che possono occorrere nei giudizi enunciati negli articoli controcitati saranno dovuti gli stessi diritti rispettivamente fissati nel capo I di questo titolo.

797 - 810 - 815 - 841 - 846 - 884 - 900 e 943 Cod. p. c. e 384 Cod. c.

Per la trasmissione della sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio da farsi dal cancelliere all'ufficio di stato civile del comune in cui fu celebrato, sarà dovuto il diritto di . . . . .

» 75

169. Per la parafrasi di documenti, libri o scritti di qualsiasi natura tanto a termini di legge che debba farsi per ordine di qualche autorità giudiziaria, o nel corso delle cause e per quelle eseguite nell'interesse ed a richiesta dei privati, quando la legge *non abbia prescritto doversi fare senza costo di spesa* sarà dovuto per la prima firma il diritto di . . . . . » 25

E per ogni altra sui fogli successivi . . . . . » 05

170. Per la visione ed esame degli estratti delle sentenze che pronunciano l'interdizione o la inabilitazione e la revoca dell'una o dell'altra, trascritte senza costo di spesa nell'apposito registro da tenersi nella cancelleria ed affisse nella sala pubblica d'aspetto . . . . . » 60

Ugual diritto sarà pure dovuto per i certificati negativi e per quelli comprovanti la conformità degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile coi registri custoditi negli archivi dei tribunali civili.

171. Per la ricerca di un atto qualunque di data anteriore ad un anno, e per ogni anno cui si estenda . . . . . » 50

Per la visione degli atti o registri in materia civile esistenti in cancelleria sarà dovuta la tassa fissata nei due capoversi del n° 40.

172. Per la trascrizione nell'apposito registro dei ricorsi menzionati nell'articolo controcitato del Codice di procedura civile delle conclusioni del Ministero Pubblico e dei decreti relativi ai ricorsi medesimi sarà dovuto per ogni facciata il *diritto di copia* in . . . . . » 15

173. Per il decreto del tribunale che ordina la iscrizione nel catalogo dei procuratori esercenti o dei sostituti procuratori :

Pei primi . . . . . 3 »

Per gli altri . . . . . 2 »

174. Per ogni atto di giuramento da prestarsi a termini di legge da un avvocato, un procuratore o da altro funzionario sarà esatto il diritto di . . . . . 1 50

Dal pagamento di questa tassa giudiziaria non sono esenti gl'impiegati del Governo che hanno uno stipendio fisso qualunque ne sia l'ammontare.

**CAPO III. — GIUDIZI DI FALLIMENTI ED ATTI SPECIALI IN MATERIA COMMERCIALE.**

175. Per la dichiarazione di fallimento, sia che venga accompagnata dal deposito del bilan-

844 Cod. c.

8 e 9 del R. Decreto  
15 novembre 1865, n° 2602

50 Cod. p. c. e 275 n° 14  
del Regol.

544 e 545 Cod. di comm.

cio, che corredata dalla indicazione dei motivi che impediscono al fallito di fare questo deposito:

Nel primo caso . . . . .	2	50	
Nel secondo . . . . .	2	"	
176. Per le sentenze di dichiarazione di fallimento e dell'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti - di ammissione del fallito ad intervenire in causa - di surrogazione del giudice delegato - di nomina definitiva dei sindaci o confermativa dei primi in ufficio - di dispensa di alcuno di essi o di surrogazione di altri - agguinzione di uno o più sindaci definitivi e surrogazione di alcuni di essi sull'istanza dei creditori o del fallito . . . . .	2	50	546 - 547 - 548 - 561 - 568 570 - 571 e 574 Cod. di comm.
177. Per ogni inserzione nel giornale degli annunci giudiziari di un estratto di sentenza e per ogni altra inserzione di avvisi nello stesso giornale, oltre la carta bollata, i diritti postali e quelli d'inserzione . . . . .	1	"	550 - 601 - 602 - 615 e 687 Cod. comm.
178. Per ogni avviso da darsi con lettera del cancelliere al pretore, ai sindaci, ai creditori ed altri interessati . . . . .	"	25	549 - 570 - 601 - 602 - 615 e 687 Cod. comm.
179. Per ogni ordinanza del giudice delegato se attinente all'istruzione del giudizio . . . . .	"	60	560 - 565 - 572 - 573 - 576 578 - 583 - 590 - 594 - 598 e 608 id.
Se definitiva o nei casi in cui è ammesso il richiamo e ricorso al tribunale per riparazione.	1	"	584 id.
180. Pel deposito del bilancio formato o rettificato dai sindaci nella cancelleria del tribunale.	1	"	599 id.
181. Per ogni certificato del cancelliere sulle note d'iscrizioni ipotecarie richieste dai sindaci per constare la loro qualità . . . . .	"	50	605 e 714 Cod. comm.
182. Per ogni estratto di documento, carte e titoli a sensi degli articoli controcitati sarà dovuto il <i>diritto di copia</i> come al n° 194.			
183. Per ogni processo verbale di adunanza dei creditori da aver luogo sotto la presidenza del giudice delegato qualunque sia l'oggetto della deliberazione; cioè: - sulla formazione dello stato dei creditori presunti e sulla nomina dei nuovi sindaci - sulla verifica dei crediti - sulla formazione del concordato - sul rendiconto definitivo dei sindaci al fallito nel caso di concordato - sulla verifica di nuovi crediti prodotti dopo la sentenza di condanna o bancarotta fraudolenta, o portante annullamento o risoluzione del fatto concordato, e formazione di un nuovo - sulla conservazione o surrogazione dei sindaci - sopra l'amministrazione o conservazione dei sindaci, o sulla surrogazione di al-			567 - 602 - 604 - 615 - 617 620 - 630 - 638 - 639 - 642 643 - 644 - 645 - 649 - 650 Cod. comm. e 405 Cod. p. c.

tri ad essi - sul soccorso da accordarsi al fallito ed alla sua famiglia sopra l'attivo del fallimento - sul consenso al concordato in favore di uno o di più soci soltanto in caso di fallita di una società di commercio - sull'autorizzazione ai sindaci di continuare ad amministrare e far valere il patrimonio del fallito - sul rendiconto annuale dell'amministrazione dei sindaci - sul rendiconto definitivo dei medesimi, presente o legalmente chiamato il fallito - come pure per il processo verbale di presentazione dei libri onde estrarne ciò che ne riguarda la controversia ; se per la loro compilazione non si eccederà la durata di un'ora . . . . . 1 50

Per una più lunga durata di tempo sarà dovuto il diritto di vacanza.

Il giudice delegato annoterà in tal caso in margine del verbale il tempo impiegatovi.

184. Per la formazione dello stato dei creditori, e per ogni creditore ivi compreso sarà dovuto il diritto di . . . . . » 50

Oltre a questo diritto ne sarà dovuto un altro consimile per ogni nota dei creditori da rimettersi, coi rispettivi titoli, in cancelleria indicante le somme delle quali ne propongono il credito.

185. Per la dichiarazione da porsi sopra ogni titolo di credito a senso dell'articolo controciatato, nel caso sia stato ammesso in tutto o in parte vidimata dal giudice delegato . . . . . » 25

186. Per ogni atto di giuramento da prestarsi da ciascun creditore nelle mani del giudice delegato sulla verità e realtà della somma per cui fu ammesso il suo credito . . . . . 1 »

187. Per la registrazione degli estratti di atti di autorizzazione e commercio, di revoca di tale esercizio, di contratto di matrimonio fra persone commercianti, e di domanda di separazione di beni, da essere affissi nella sala del tribunale . . . . . 1 »

188. Per il processo verbale di deposito e successiva trascrizione in apposito registro dell'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo, e di quelle in accomandita semplice, e per intero dell'atto costitutivo della società in accomandita per azione e delle società anonime col relativo decreto reale di approvazione, da essere gli uni e gli altri affissi nella sala del tribunale, oltre il diritto di copia per la trascrizione in centesimi quindici per cadauna facciata di scritturazione come al precedente numero 172 sarà dovuto quello di originale in . . . . . 1 »

188 - 11  
numeri 11

188 e 1

600 Cod. comm.

188 e 210

188 - 8  
188 - 1

606 id.

607 Cod. comm.

4 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e 15  
del detto Cod.

188 - 160 e 161 id.

Ugual diritto sarà dovuto per ogni altro deposito e trascrizione di cui negli articoli 163, 168 e 172 del Codice di commercio.

189. Per il processo verbale di deposito del duplicato delle memorie; prospetti e fatture sottoscritte dal capitano o dall'armatore relativamente alle somministrazioni per le riparazioni della nave . . . . . 1 25

286 n° 6 Cod. comm.

190. Per la autorizzazione a darsi dal tribunale al capitano di una nave per prendere somme a cambio marittimo, prendere danari a prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, non che, in difetto di domanda del capitano, dare nel secondo caso gli opportuni provvedimenti al riguardo . . . . . 2 »

330 e 331 id.

g. f. 20 185 e 222

191. Per l'asseverazione della deliberazione e per la dichiarazione del capitano della nave od altro bastimento di mare, susseguita dalla conferma dell'equipaggio, circa la perdita di merci, avaria, naufragio od approdo forzato.

338 - 339 e 340 id.

Se gli esaminati, compreso il capitano, non eccedono il numero di tre . . . . . 2 »

Per qualunque numero maggiore . . . . . 4 »

85 - 105 - 522 e 524 id.

192. Per la nomina di uno o più periti da farsi dal presidente per gli effetti di cui negli articoli in margine citati . . . . . 1 »

524 id.

193. Per la omologazione da darsi dal tribunale dello stato di ripartizione delle perdite e dei danni fatto da detti periti . . . . . 2 »

CAPO IV. — DIRITTI DI COPIA IN FORMA SEMPLICE ED IN FORMA ESECUTIVA.

194. Per qualunque copia ed estratto di sentenze, ordinanze, provvedimenti, decreti, processi verbali, ed ogni altro atto giudiziario non che degli atti dello stato civile, per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe sarà dovuto il diritto di . . . . . » 30

369 e 397 Cod. p. c. 209 del Regol.

195. Per le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi, quando saranno spedite dai procuratori, sarà dovuto al cancelliere, per la collazione delle medesime coll'originale e per l'autentica da apporsi alla fine di esse, *il diritto di copia* per ogni facciata scritta secondo il disposto del numero precedente in . . . . . » 10

Ove le dette copie fossero composte di più di un foglio di carta da bollo il cancelliere dovrà in margine di ogni foglio da numerarsi apporvi anche la sua sottoscrizione.

Il procuratore che prescelga di spedire le copie delle sentenze ed ordinanze da notificarsi sarà pure tenuto di spedire le copie di quelle relative alle persone ammesse al beneficio della clientela gratuita, e non potrà richiederle alla cancelleria.

196. Per l'autentica di ogni copia stampata il *diritto di copia* dovuto al cancelliere sarà calcolato sul numero delle pagine, di cui è composto l'originale.

197. Per ogni copia rilasciata in forma esecutiva coll'obbligo delle annotazioni in registro dalla legge prescritte, *oltre il diritto ordinario di copia*, sarà dovuto anche un *diritto fisso di originale*.

Se di sentenze, in . . . . . 1 50  
 Se di ordinanze e di atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo, in . . . . . 1 »

556 e 557 Cod. p. c.

5095-6

**TITOLO IV.**

**Dei diritti devoluti ai cancellieri delle Corti d'appello.**

198. I cancellieri delle Corti d'appello per gli atti che occorrono farsi presso delle medesime esigeranno gli stessi diritti stabiliti per cancellieri dei tribunali con l'aumento del quinto, salvo per le iscrizioni nel repertorio il di cui diritto sarà eguale a quello enunciato nel numero 118, e per la spedizione delle copie dagli stessi cancellieri e l'autentica di quelle da notificarsi spedite dai procuratori nella misura infra spiegata.

199. Per il decreto della Corte sopra ricorso della parte che rimette la causa ad altro tribunale nel caso accennato nell'articolo in margine citato . . . . . 3 »

200. Per la restituzione al cancelliere del tribunale degli atti del giudizio di ricasazione coll'avviso a darsi del tenore della sentenza pronunziata . . . . . 2 »

201. Per la presentazione in cancelleria del ricorso assieme ai documenti per chiedere l'autorizzazione dell'azione civile contro le autorità giudiziarie e funzionari enunciati nell'art. 786 contro citato compresa la comunicazione al Pubblico Ministero . . . . . 1 50

202. Pella sentenza in Camera di consiglio colla quale il ricorso è rigettato . . . . . 5 »

203. Per il decreto col quale l'autorizzazione è concessa e si ordinerà che copia di esso e del

126 Cod. p. c.

130 capoverso Cod. p. c.

786 e 746, n° 7 id.

787 Cod. p. c.

788 id.

ricorso sia notificato al capo del tribunale, al giudice od ufficiale del Pubblico Ministero . . . 1 50

204. Per sentenza con cui dopo udite le difese dal capo del tribunale, giudice od ufficiale del Pubblico Ministero, la domanda dell'attore è rigettata od ammessa, sarà dovuto lo stesso diritto come ogni altra sentenza.

205. Per gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di deliberazione onde farsi la forza esecutiva alle sentenze ed ai provvedimenti di sequestro delle autorità straniere si esigeranno gli stessi diritti come in altro giudizio.

206. Per il decreto *affermativo o negativo* di permesso da rendersi dalla Corte in Camera di consiglio per la esecuzione di sentenze o provvedimenti delle anzidette autorità riguardanti atti di istruzione da farsi nel regno compresa la comunicazione delle carte al Pubblico Ministero . . . . . 4 »

Se fosse solamente preparatorio . . . . . 2 »

Nel caso si proceda d'ufficio per richieste diplomatiche, e non siavi in giudizio la presenza di alcuna parte interessata, non sarà esatto alcun diritto.

207. Per il provvedimento della Corte senza intervento nè di procuratori nè di difensori in caso di richiami contro il rifiuto di consenso al matrimonio . . . . . 3 »

208. Per il parere della Corte *di potersi o non potersi fare luogo alla dimandata legittimazione, comprese le informazioni* ed il passaggio degli atti al Ministero Pubblico . . . . . 6 »

209. Per la trascrizione in apposito registro del decreto reale che accorda la legittimazione sarà dovuto il *diritto di copia* per cadauna facciata di scritturazione in . . . . . » 15

210. Per l'atto di consenso all'adozione dariceversi dal cancelliere della Corte di appello e per ciascun adottato . . . . . 6 »

211. Per il decreto della Corte col quale si omologa o no l'atto di adozione comprese le assunte informazioni:

Se affermativo . . . . . 6 »

Se negativo . . . . . 4 »

212. Pel provvedimento della Corte onde far levare i registri dall'ufficio del conservatore delle ipoteche . . . . . 3 »

792 Cod. p. c.

941 id.

945 id.

67 Cod. civ.

200 id.

Id.

218 id.

215 e 216 id.

2074 id.

213. Pel decreto da emettersi dalla Corte per  
 l'iscrizione nel catalogo degli avvocati . . . . . 5 »  
 Idem dei procuratori . . . . . 4 »  
 Idem degli architetti . . . . . 5 »  
 Idem dei periti calligrafi . . . . . 3 »  
 214. Per l'atto di giuramento da prestarsi  
 dai suddetti avvocati, procuratori, architetti  
 e periti calligrafi . . . . . 3 »  
 215. Per qualunque copia ed estratto di sen-  
 tenze, ordinanze, provvedimenti, decreti, pro-  
 cessi verbali ed ogni altro atto giudiziario e  
 per ogni facciata avente il prescritto numero di  
 linee e di sillabe . . . . . » 50  
 216. Per le copie delle sentenze e delle ordi-  
 nanze da notificarsi quando saranno spedite dai  
 procuratori, sarà dovuto al cancelliere per la  
 collazione delle medesime coll'originale e per  
 l'autentica da apporsi alla fine di esse il  
 diritto di copia per ogni facciata scritta secondo  
 il disposto del n° 240 . . . . . » 25  
 Le stesse norme stabilite nei due capo-  
 versi del n° 195 saranno parimente osservate  
 dai cancellieri delle Corti e dai procuratori  
 esercenti presso le medesime.

369 e 397 Cod. p. c. e 209 del Regol.

TITOLO V.

Dei diritti dovuti ai cancellieri delle Corti di cassazione.

526 - 529 e 531 Cod. p. c. e 296 n° 1 del Regol. gen. giudiz. 217. Per l'iscrizione del registro degli affari civili di ogni ricorso in Cassazione presentato dalla parte ricorrente assieme alle carte e documenti annessi . . . . . 2 »  
 Mediante questo diritto nulla sarà dovuto per le annotazioni nello stesso registro del ricorso di adesione a quello di Cassazione e del contro-ricorso che venissero presentati.  
 526 - 527 e 530 Cod. p. c. e 296 n° 1 del Regol. sudd. 218. Per ogni documento presentato, oltre il mandato speciale ed il certificato del deposito fatto dalla parte ricorrente, coll'obbligo della comunicazione dei primi all'avvocato della parte cui fu notificato il ricorso ed occorrendo della sola visione, comprese le annotazioni prescritte nel detto registro . . . . . » 60  
 Il fascicolo degli atti della causa vertita avanti l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata e quello de' documenti quando trovinsi debitamente cuciti, affogliati e muniti del rispettivo indice, formano rispetti-

vamente un solo documento al pari del mandato e del certificato del fatto deposito.

La copia della sentenza quantunque unita ad uno dei detti fascicoli sarà considerata come un documento, ma per l'elenco delle carte presentate dalla parte ricorrente nonchè per il ricorso di adesione a quello di Cassazione non sarà esatto alcun diritto.

Il diritto di centesimi sessanta suindicato sarà colle norme sovra espresse parimente dovuto per ogni documento presentato dalla parte controricorrente coll'obbligo della comunicazione a darsene all'avvocato di quella ricorrente.

219. Per il decreto della Corte col quale si autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami compresa la comunicazione a farsene al Pubblico Ministero . . . . . 3 »

220. Per ogni dichiarazione comprovante la presentazione del ricorso contro la sentenza impugnata spedita a richiesta delle parti interessate . . . . . 1 »

Ugual diritto sarà anche dovuto per il certificato di non presentazione del contro ricorso e di ogni altro relativo all'istruzione della causa.

221. Per il decreto del presidente che abbrevia i termini stabiliti negli articoli 526 e 531 del Codice di procedura civile . . . . . » 80

222. Per il decreto motivato dello stesso presidente col quale manda inscrivere la causa sui ruoli d'urgenza . . . . . 1 »

223. Per la comunicazione del ricorso e delle carte annesse al Pubblico Ministero per le sue conclusioni e trasmissione quindi dell'uno e delle altre al relatore . . . . . 1 50

224. Per ciascun avviso da darsi dal cancelliere agli avvocati per mezzo dell'uscieri o da inviarsi col mezzo della posta . . . . . » 50

225. Per ogni provvedimento motivato di non ammissibilità del ricorso senza discussione contraddittoria.

Se contro una sentenza di un pretore . . . . . 1 50

Id. di un tribunale . . . . . 3 »

Id. di una Corte d'appello . . . . . 6 »

226. Per ogni sentenza sia d'accoglimento di rigetto del ricorso in Cassazione:

Se contro una sentenza di un pretore . . . . . 10 »

Id. di un tribunale . . . . . 15 »

Id. di una Corte d'appello . . . . . 25 »

227. Per la liquidazione delle spese . . . . . 3 »

228. Per la partecipazione dell'estratto delle

160 167

161 225

525 Cod. p. c.

787 - 787 - III - III - 001  
151 897 e 225

527 e 525 id.

532 id.

245 e 299 del Regol.

161 302 e 161 303  
291 id.

537 e 551 Cod. p. c. e 289  
del Regol.

528 Cod. p. c. e 292 del Regol.

541 e 542 Cod. p. c.

541 id.

268 e 299 del Regol.

36

sentenze proferite all'udienza da darsi agli avvocati delle parti con semplice avviso in carta libera, purchè ciò sia richiesto, sarà dovuto il diritto di copia in . . . . . 50 »

551 Cod. p. c.

229. Pel provvedimento sull'ammissione della rinunzia fatta da una parte al suo ricorso in Cassazione;

Se di sentenza di pretore . . . . . 1 50

Id. di tribunale . . . . . 3 »

Id. di Corte d'appello . . . . . 6 »

552 id.

230. Per il decreto del presidente col quale si autorizza la comunicazione ad una parte delle carte e documenti presentati dall'altra e si stabilisce il termine per la restituzione . . . . . 1 25

109 - 111 - 114 - 785 - 787  
788 e 792 id.

231. Per gli atti e sentenze che possono occorrere nei giudizi per il regolamento delle competenze e per l'autorizzazione dell'azione civile contro le autorità giudiziarie ed i pubblici funzionari saranno dovuti gli stessi diritti che spettano ai cancellieri delle Corti d'appello con l'aumento di un quinto.

232. Per il decreto della Corte col quale si ammette un avvocato al patrocinio innanzi della medesima . . . . . 6 »

233. Pel relativo atto di giuramento da prestarsi dall'avvocato . . . . . 4 »

234. Per la ricerca di un atto qualunque di data anteriore ad un anno e per ogni anno a cui viene estesa . . . . . » 45

360 Cod. p. c. e 295 del Regol.

235. Per qualunque copia di atti e sentenze spedita ed autenticata dal cancelliere e per l'autentica delle copie da notificarsi che saranno spedite dagli avvocati delle parti saranno dovuti gli stessi diritti stati attribuiti ai cancellieri delle Corti d'appello come ai numeri 215 e 216 colle stesse norme nell'ultimo numero richiamate.

236. Per ogni iscrizione sul repertorio sarà dovuto lo stesso diritto fissato nel n° 118.

### TITOLO VI.

#### Disposizioni generali comuni a tutti i cancellieri.

237. Per tutti gli atti occorrenti nei giudizi che non siano espressamente contemplati nella presente tariffa i cancellieri esigeranno i diritti dovuti per gli atti della stessa natura, fatta solo eccezione per quelli che sono dichiarati esenti da tassa.

238. Sono *diritti di originale* tutti quelli per ciascun atto indicati nella stessa tariffa, e di *copia* quelli espressamente come tali ivi precisati.

239. Nella scritturazione degli atti originali dovrà osservarsi il numero di linee e di sillabe fissato nell'articolo immediatamente successivo, e per la prima facciata il diritto sarà sempre dovuto qualunque sia il numero delle linee che trovansi scritte.

Per l'ultima però il diritto non sarà dovuto se la scritturazione non eccede le linee otto senza tener calcolo delle sottoscrizioni.

La stessa norma nel primo caso sovra accennato sarà mantenuta riguardo al diritto di copia nella scritturazione della prima facciata, ma il diritto dell'ultima facciata non si potrà percepire se non siansi scritte più di dieci linee.

240. Nelle copie di qualunque sentenza od altro atto qualsiasi, senza alcuna eccezione, il numero delle sillabe per ogni linea, non sarà minore di *sedici*, nè potrà essere maggiore di venticinque a termini dell'articolo 15 della legge sul bollo 21 aprile 1862, n° 586 calcolate sul foglio intiero.

241. I cancellieri non possono pretendere alcun diritto per qualunque copia la quale venga richiesta ad uso e nell'interesse di un'amministrazione dello Stato, ovvero a termini di legge debba essere spedita d'ufficio in carta libera tanto per la registrazione degli atti come per qualsiasi altro uso.

Per ciò che si riferisce ai registri che sono prescritti in carta da bollo dovranno i segretari tener conto delle sole pagine e delle linee impiegate nella scritturazione degli atti e nelle occorse annotazioni, nè potranno esigere somme maggiori. Non sarà però ripetibile la spesa di bollo nei casi in cui siano i registri posti a loro carico dal regolamento od a tre prescrizioni successive

Per il repertorio degli atti soggetti a registro la spesa di bollo è compresa nella tassa ad essi accordata.

242. Dovranno i cancellieri in margine di ogni atto originale e di ogni copia spedita annotare distintamente i diritti percepiti.

243. I cancellieri prima di procedere ad un atto avranno il diritto di pretendere dalla parte instante il deposito approssimativo dei diritti di

183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192

193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202

203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212

213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222

223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232

233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242

originale, di copia o della carta bollata non solamente dello stesso atto a cui procedono, ma anche di quelli che ne possono essere la necessaria conseguenza.

La mancanza del deposito non esclude la responsabilità dei cancellieri di essere tenuti in proprio dell'ammontare dei diritti spettanti all'erario

Lo stesso diritto loro competerà in occasione di richieste di copie.

244. È imposto ad ogni cancelliere l'obbligo della spedizione, senza anticipazione di sorta, di ogni copia che possa essere spedita nell'interesse di persone od enti morali ammessi al beneficio della clientela gratuita. I procuratori officiosi saranno però obbligati a fare ai cancellieri apposita richiesta per iscritto nella quale indicheranno il numero delle copie richieste e la data del decreto che accordò il patrocinio gratuito.

## TITOLO VII.

### Dei diritti dovuti agli uscieri, custodi e guardiani.

#### CAPO I. — USCIERI PRESSO I PRETORI.

- 132 - 133 e 42 Cod. p. c.
- 132 - 134 - 141 e 631 id.
- 141 - 142 e 143 id.
- 141 e 630 id.
- 508 - 598 - 602 - 606 e 930 Cod. pr. civ. e 294 Cod. comm.
245. Per ogni citazione fatta con semplice biglietto ed anche verbalmente quanto ai testimoni . . . . . » 25
246. Per ogni citazione fatta con atto formale, notificazione, sentenze, ordinanze e provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra i beni mobili, di sequestro e di pignoramenti presso terzi o di qualunque siasi altro atto, comprese le vidimazioni per consegna della copia dell'atto al portinaio della casa o vicino d'abitazione od al sindaco, e gli altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna pubblicazione, affissione e deposito in pubblici uffici . . . . . » 50
247. Per ogni consegna d'atto di citazione al Pubblico Ministero presso il tribunale civile sarà dovuto il diritto di . . . . . » 50
248. Pel sunto di detti atti e l'estratto di qualche bando da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari . . . . . » 60
249. Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati compresa, occorrendo, l'aggiudicazione :
- Se per somme non eccedenti le lire 100 . . . . . 3 »
- Per ogni altra somma superiore . . . . . 4 »

Se nel secondo caso la durata dell'atto sarà di oltre ore quattro e mezzo, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacanza, purchè però risulti in capo al verbale, e colla data, anche dell'ora in cui fu cominciato ed in fine di esso, prima delle sottoscrizioni, dell'ora in cui fu ultimato. Queste indicazioni dovranno essere fatte in cifre ed in tutte lettere, e non presentare alcuna alterazione.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti, ovvero il debitore od altri per esso pagasse la somma dovuta prima che l'operazione fosse incominciata sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato.

250. Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento o di sequestro e per il deposito del danaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e d'argento da lui pignorati . . . . . » 50

Questa tassa non è dovuta se trattasi di pignoramenti nei quali il credito principale non eccede le lire cento.

251. Per la relazione di perizia, la formazione del bando onde annunciare la vendita al pubblico, e l'autentica delle copie qualora fossero stampate, sarà dovuto all'usciera la metà dei diritti fissati nei cancellieri delle preture ai numeri 25, 26 e 80 del titolo II di questa tariffa.

252. Per la vendita agl'incanti dei beni mobili pignorati qualunque sia il tempo impiegato in meno di ore due . . . . . 2 »

Se venisse consumato un tempo maggiore, il dappiù sarà a rata di vacanza.

253. Per l'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili colle indicazioni prescritte dall'articolo controcitato . . . . . 2 »

254. Per l'assistenza in caso di vendita d'immobili coll'obbligo di fornire le candele . . . . 3 »

Se la durata dell'incanto non avrà ecceduto un'ora, sarà dovuto la sola metà di questo diritto.

255. Per gli atti di offerta reale e di deposito, qualunque sia il tempo impiegato in meno di ore due . . . . . 2 »

Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacanza.

256. Per ogni atto di protesto di lettera di cambio e biglietto a ordine in danaro, o in derrate. . . . . 2 »

604 - 609 e 930 detto Cod. p. c.

627 - 628 e 629 Cod. p.c.

641 id.

659 id.

825 id.

902 e 906 id.

259 Cod. comm.

	Oltre questo diritto sarà pur dovuto <i>quello di copia</i> per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno, e per cadauna facciata . . . . .	» 15
752 Cod. p. c.	257. Per l'arresto di un debitore compreso il relativo verbale . . . . .	15 »
755 id.	258. Per la vacazione innanzi al pretore od al presidente del tribunale civile quando il debitore domanda di essere sentito compresa la scritturazione del provvedimento nel verbale se venga fatta dall'usciera . . . . .	2 »
759 e 760 id.	259. Per la consegna dell'arrestato al custode delle carceri, <i>comprese le copie</i> del verbale che dovranno essere redatte . . . . .	3 »
764 id.	260. Per l'atto di ritenzione del debitore in carcere tanto per il verbale che per le copie occorrenti il diritto complessivo di . . . . .	4 »
742 id.	261. Per il verbale di consegna di beni mobili sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n° 249.	
745 id.	262. Per il verbale di rilascio di beni immobili qualunque sia il loro valore . . . . .	3 »
744 e 747 id.	263. Per il deposito di ciascuno di detti verbali di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili nella cancelleria della pretura . . . . .	» 50
861 id.	264. Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'usciera sarà richiesto dal cancelliere del pretore e del conciliatore precedente, sarà dovuto il diritto di vacazione in ragione del tempo impiegato.	
641 id.	Lo stesso diritto competerà al banditore per l'assistenza agli incanti di beni mobili.	
	265. Per le copie dell'atto di citazione e di ogni altro atto da notificarsi che ai termini del Codice di procedura possono spedirsi dagli uscieri, purchè dalla presente tariffa non comprese già nel diritto come sopra assegnato, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione a senso dei numeri 240 e 289 . . . . .	» 20
	266. Per ogni iscrizione d'atti nel repertorio purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero d'iscrizione . . . . .	» 10
	Questo diritto non sarà dovuto quando l'usciera avrà fatta la citazione per biglietto in carta libera.	
	267. Quando per gli atti del loro ministero gli uscieri dei pretori dovranno trasferirsi fuori del capoluogo di loro residenza a distanza maggiore di un chilometro sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viag-	

gio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza di . . . . . » 30

Per i chilometri percorsi onde restituirsi alla residenza non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del n° 236.

CAPO II. — USCIERI PRESSO I TRIBUNALI CIVILI.

268. Per ogni notificazione di comparse, atti conclusionali, decreti ed ordinanze relative alla istruzione delle cause non che di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore . . . . . » 25

244 e 268 del Regol.

Per la notificazione ai procuratori dell'avviso indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, non che dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza giusta il prescritto dell'articolo 366 del Codice di procedura civile . . . . . » 10

366 Cod. p. c.

Nelle città, la di cui popolazione, dietro l'ultimo censimento, eccede le 250 mila anime questi diritti saranno aumentati della metà.

251 del Regol.

269. Per la chiamata di ogni causa e per l'assistenza all'udienza :

Per ciascuno dei procuratori . . . . . » 40

270. Per l'assistenza agli incanti qualunque sia il tempo impiegato ed il numero dei lotti comprese le candele . . . . . » 4 »

Ove però la durata degli incanti non ecceda un'ora sarà dovuta la sola metà del diritto.

271. Per l'assistenza agli incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili di qualunque portata sieno, comprese le candele . . . . . » 3 »

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora, saranno solamente dovuti i due terzi del diritto.

272. Per ogni inserzione d'atti al repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli uscieri dei tribunali civili possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli uscieri di pretura, come ai numeri 265 e 266.

Il diritto di repertorio però non sarà dovuto quando l'usciero avrà fatto dalle citazioni per biglietto in carta libera, ovvero delle citazioni e notificazioni da procuratore a procuratore e delle intimazioni di avvisi agli stessi procuratori.

273. Per la loro trasferta fuori della residenza, come nel capo precedente al numero 267, sarà dovuta per ogni chilometro di distanza, escluso il ritorno ed osservato il prescritto alli numeri 267 e 286 la somma di . . . . . » 35

274. Per tutti gli altri atti di competenza degli uscieri presso i tribunali civili contemplati nel capo precedente, e pei quali in questo non sia stato ad essi assegnato un diritto particolare, avranno dessi gli stessi diritti stati attribuiti agli uscieri dei pretori coll'aumento della metà.

#### CAPO III. — USCIERI PRESSO I TRIBUNALI DI COMMERCIO.

275. Per l'atto di protesto di una lettera di cambio e di un biglietto all'ordine in danaro o in derrate . . . . . 3 »

Per la trascrizione dello stesso atto in registro apposito, a mente dell'articolo 262 del Codice di commercio e per caduna facciata . . . » 15

Lo stesso diritto spetterà agli uscieri presso i tribunali civili facienti funzioni di tribunali di commercio.

276. In tutti gli altri atti enunciati nei capi primo e secondo di questo titolo che possono fare gli uscieri dei tribunali di commercio, competeranno loro gli stessi diritti stabiliti per gli uscieri dei tribunali civili, ferma rimanendo anche per essi la tassa contemplata nel numero 268 per la notificazione di tutti gli atti occorrenti nella istruttoria delle cause, sia che vengano fatte al domicilio eletto o dichiarato, che a' procuratori o nella cancelleria del tribunale.

#### CAPO IV. — USCIERI PRESSO LE CORTI D'APPELLO

277. Per la chiamata delle cause ed assistenza all'udienza, sarà dovuto lo stesso diritto fissato al numero 269 per gli uscieri dei tribunali coll'aumento della metà.

278. Per tutti gli altri atti del loro ministero avranno i medesimi diritti stabiliti per gli uscieri dei tribunali aumentati del terzo, ad eccezione del diritto d'iscrizione al repertorio, e di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai numeri 265, 266 e 272.

279. Per la loro trasferta fuori della residenza sarà dovuta per ogni chilometro di distanza, come nei precedenti numeri 267, 273 e 286 l'indennità di . . . . . » 40

## CAPO V. — USCIERI PRESSO LE CORTI DI CASSAZIONE.

280. Per ogni notificazione :		524 - 525 - 531 - 546 - 551
Se eseguita agli avvocati, nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della Corte. . . . .	1 »	1 <sup>a</sup> parte, 784 e 786 Cod. p. c.
Se alla parte . . . . .	1 50	
281. Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli controcitati . . . . .	» 50	537 e 551 Cod. p. c. e 289 Regol.
282. Per ogni chiamata di causa all' udienza compresa l'assistenza alla medesima qualunque sia il numero degli avvocati delle parti. . . . .	1 »	293 Regol.
283. Per le copie di ogni atto che a termini di legge si possono spedire dagli uscieri anzidetti saranno dovuti per ogni facciata aventi il prescritto numero di linee e di sillabe . . . . .	» 30	525 Cod. p. c.
284. Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio sarà lo stesso diritto come al numero 268. »	» 10	
285. Per la loro trasferta fuori della loro residenza alla distanza accennata nel numero 269 sarà dovuto per ogni chilometro di distanza . . . . .	» 60	

## CAPO VI. — DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI USCIERI.

286. Quando gli uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno non potranno esigere che una sola tassa di trasferta, la quale si dovrà da essi ripartire su tutti gli atti in proporzione del loro numero e delle varie distanze percorse, seguendo le norme che verranno indicate con speciali istruzioni.

Nel calcolo delle distanze si dovrà tener conto di quelle minori che si sarebbero dovute percorrere e non di quelle effettivamente seguite quando non vi sia stata una legittima causa.

Per determinare le singole distanze, gli uscieri dovranno attenersi agli *stati* compilati giusta le prescrizioni della tariffa penale, e non potranno tener conto di quelle maggiori che esistessero per recarsi a punti staccati dai centri delle borgate, parrocchie ed altre frazioni portate negli *stati* medesimi.

287. Mediante i diritti assegnati agli uscieri nel presente titolo nulla potranno i medesimi pretendere per la scritturazione constatante le formalità di notificazione e di intimazione sull'originale e sulle copie.

288. Quando gli uscieri delle Corti e dei tribunali si trasferiranno fuori della propria dimora per fare atti che a termini di legge pos-

sono eseguire in concorso tra di loro e gli uscieri di pretura, non potranno percepire, nè per trasferta nè per l'atto maggiori diritti di quelli accordati agli uscieri addetti all'autorità giudiziaria più vicina al luogo in cui l'atto deve compiersi, salvo le speciali destinazioni delle Corti o dei tribunali, nel qual caso potranno percepire i diritti come sovra loro rispettivamente attribuiti.

La commissione nominativa dovrà contenere la natura e qualità dell'atto e la designazione del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, e ne verrà fatta espressa menzione nell'atto medesimo.

289. Nel computo dei diritti di copia non sarà compresa l'ultima facciata se non contiene almeno otto linee di scritturazione, oltre la sottoscrizione, ma la prima, qualunque sia la scritturazione, sarà sempre computata per intero.

Lo stesso numero di linee e di sillabe prescritte pei cancellieri sarà osservato anche per gli uscieri.

CAPO VII. — CAPI GUARDIANI, CUSTODI E TESTIMONI  
NEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO ED ALTRI.

760 Cod. p. c.

290. Per la trascrizione della sentenza che deve eseguire il custode delle carceri nel registro e per la inserzione della copia del verbale di arresto . . . . . 2 »

771 capov. Cod. civ.

291. Pel versamento nella cassa dei prestiti e depositi delle somme pagate dal debitore . . . . . 1 »

772 e 776 id.

292. Per le dichiarazioni del creditore da farsi nel registro, o inserzione nel medesimo dell'atto di consenso, onde sia posto in libertà il debitore arrestato, e per la copia della detta dichiarazione, per ogni operazione . . . . . » 50

504 - 608 - 752 Cod. p. c.

293. Per quanto concerne l'indennità dovuta ai testimoni negli atti di pignoramento, di sequestro e di arresto, ed il salario dovuto ai custodi degli oggetti pignorati o sequestrati, sarà eseguito il disposto degli articoli del Codice di procedura civile contro citati.

Tale indennità non potrà essere superiore a lire una e centesimi cinquanta quando non sieno state impiegate nell'atto più di ore quattro, e potrà elevarsi a somma maggiore nel caso in cui abbia durato più a lungo, con che però non si eccedano per cadaun giorno le lire tre.

Quanto ai custodi non potrà mai eccedere le lire due per cadauna giornata, e dovrà ridursi alla metà quando si trattasse di un termine che avesse ecceduto i giorni quaranta.

## PARTE SECONDA

### TITOLO I.

#### Degli onorari degli avvocati presso le Corti di cassazione, di appello, e dei tribunali civili.

294. Gli onorari degli avvocati ripetibili dalla parte condannata alle spese sono determinati dall'autorità giudiziaria, tenuto conto del valore della causa, dello studio e del tempo che può essere stato necessario all'avvocato per compilare le comparse, prepararsi all'arringa, o adempire altrimenti il proprio ministero negli atti in cui il suo intervento sia richiesto od autorizzato dalla legge, fermo in ogni caso il disposto dall'articolo 376 del Codice di procedura civile.

Le autorità giudiziarie, presso le quali esiste una camera di disciplina degli avvocati, devono sentire il parere della camera stessa prima di pronunziare sui detti onorari.

295. Sono pure determinati colle stesse norme gli onorari dovuti agli avvocati per i pareri loro commessi in forza della legge.

296. Quando occorra di determinare gli onorari nei rapporti dell'avvocato col suo cliente, si osserveranno altresì le norme stabilite nei due numeri precedenti.

### TITOLO II.

#### Degli onorari dei procuratori avanti i tribunali civili e le Corti d'appello.

##### CAPO I. — DEGLI ONORARI DEI PROCURATORI PRESSO I TRIBUNALI CIVILI.

###### SEZIONE 1. — Cause formali.

297. Per diritto di disamina delle carte e dei documenti sui quali poggia l'azione e l'eccezione, e per le informazioni preventive, che il procuratore deve assumere tanto dal cliente che dall'avvocato riguardo all'andamento della causa, compresa la redazione della parte sostanziale dell'atto di citazione da consegnarsi

all'uscire a termini dell'articolo 87 del regolamento generale giudiziario . . . . . 10 »

Questo diritto viene assegnato sia al procuratore dell'attore che a quello del convenuto, e non è dovuto che una sola volta per ogni causa sebbene nel corso della medesima siano intervenute nuove persone e si propongano nuove dimande.

Non sarà nemmeno dovuto allorchè si tratterà solamente di ripigliare l'istanza, ovvero la dimanda non avrà altro oggetto che la ricognizione e la verificaione d'una scrittura.

Occorrendo che il procuratore costituito sia rivocato o surrogato, non sarà ammesso in tassa a carico della parte soccombente nelle spese che un solo diritto di *disamina e di informazione*.

298. Per ogni costituzione di procuratore tanto dell'attore che del convenuto, qualunque sia il numero dei clienti rappresentati con deposito nella cancelleria del mandato per originale o per copia, e degli atti di dichiarazione, di residenza e di elezione o dichiarazione di domicilio, e dei documenti di cui ne fu offerta la comunicazione (articoli 158 e 159 del Codice di procedura civile) . . . . . 5 »

Mediante questo diritto i procuratori restano compensati per la formazione del fascicolo degli atti della causa e di quello dei documenti; per prendere in comunicazione dalla cancelleria i documenti e restituirli o prenderne solamente visione; per ritirare, quando occorra, gli atti della causa nel caso previsto dall'articolo 180 del detto Codice, e restituirli; e per farsi infine spedire dalla cancelleria qualunque certificato relativo alla istruzione della causa.

299. Per ottenere dal presidente:

a) l'abbreviazione dei termini per la citazione, per rispondere e per qualunque altro atto d'istruzione (articoli 154, 172 e 185);

b) il permesso di ritirare gli atti della causa dal giudice delegato (180);

c) la deputazione o la surrogazione di un usciere destinato per qualche notificazione ai contumaci (385);

d) la sospensione della prolazione della sentenza e la dichiarazione di riapertura del giudizio (232 del Regolamento generale giudiziario);

ed altri provvedimenti consimili per cui non

necessita nè il contraddittorio della parte avversaria nè alcun rinvio . . . . . 1 »

Se si tratterà invece di ottenere

e) la nomina di un curatore speciale al convenuto non comparso (136);

f) la proroga ai periti per la presentazione della relazione ed altri provvedimenti analoghi per cui occorra un ricorso . . . . . 2 »

300. Per ogni comparsa contenente la risposta del convenuto (164), la replica dell'attore e la controreplica del convenuto (165) perchè versino sul merito della quistione e svolgano i mezzi e le prove dell'azione e della difesa colle analoghe conclusioni. . . . . 5 »

Se la comparsa non fu redatta da altro legale e per la molteplicità delle produzioni e la gravità della questione siasi nella redazione della medesima dovuto impiegare un tempo eccedente quello di una vacanza, il tribunale potrà ammettere in tassa un diritto maggiore con che però non si ecceda il doppio della tassa sopra fissata.

In questo caso il procuratore, dopo la sua sottoscrizione, dovrà far constare di avere impiegato più di una vacanza nel compilare le comparse medesime.

301. Se la comparsa contiene:

a) le deliberazioni delle parti sul risultamento dei processi verbali di qualsiasi mezzo di prova de' quali deve prodursene copia in causa a mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 211 del Codice suddetto;

b) la proposta dei mezzi di prova da svolgersi per la verificaione della scrittura stata contestata (284);

c) la deduzione delle prove in falso che intende far valere la parte la quale impugnò il documento e la risposta relativa della parte avversaria (304);

d) le osservazioni sul conto che si vuole impugnare con indicazione distinta delle partite impuguate e con istanza per la citazione a comparire davanti il presidente per la nomina di un giudice delegato (322);

e) e la proposta delle ragioni da farsi valere nell'interesse del contumace comparso prima della prolazione della sentenza definitiva (386) è dovuto al procuratore il diritto di 5 »

302. Per ogni comparsa che contenga:

a) il reclamo da un'ordinanza del presidente

o del giudice delegato riguardo alla risoluzione di qualche incidente o del giudice delegato per l'esecuzione di una prova (185 e 209);

*b)* i motivi di ricusazione dei periti (255);

*c)* la domanda in corso di causa per la verifica e la ricognizione di una scrittura (282);

*d)* la presentazione del conto dell'esatto e dello speso, corredato dai documenti giustificativi (319);

*e)* la nota specifica per la liquidazione dei frutti e le osservazioni della parte contraria (328);

*f)* le giustificazioni per l'ammissione dell'idoneità della cauzione e le relative osservazioni della parte avversaria (329);

*g)* la perenzione d'istanza (340);

*h)* la rinuncia agli atti del giudizio, l'accettazione e la revoca della medesima (343 e 344);

*i)* e l'adesione all'opposizione ed alla revocazione di una sentenza (479 e 502)

Sarà dovuto il diritto di . . . . . 1 50

303. Per ogni comparsa contenente:

*a)* la dichiarazione che la parte è pronta a prestare con giuramento, ovvero lo riferisce, lo revoca, o dispensa la parte avversaria dal prestarlo (221);

*b)* l'interpellanza alla parte se voglia o non servirsi del documento impugnato con protesta che, ove se ne voglia servire, proporrà la querela di falso (298);

*c)* la risposta della parte interpellata con deposito del mandato speciale nel caso affermativo, a meno che la parte non abbia sottoscritto la comparsa (299);

*d)* e per ogni altra comparsa nella quale si chiede solamente la comunicazione, la restituzione e la visione di qualche documento, si fa qualche istanza di semplice istruzione e si eseguisce qualsiasi notificazione, le farsi da procuratore a procuratore;

Sarà dovuto il diritto di . . . . . 1 50

304. Nessun dritto è assegnato al procuratore per depositare nella cancelleria ulteriori documenti offerti in corso di causa per la visione e comunicazione, per prenderli in comunicazione e farne la restituzione.

305. Per l'assistenza alle udienze d'istruzione innanzi al presidente ed al giudice delegato (articolo 201 del regolamento) . . . . . 1 50

Se l'ordinanza emanata sarà preceduta da

una discussione per la quale siasi dovuto impiegare un tempo non minore di due ore e mezzo . . . . . 5 »

In quest'ultimo caso sul margine del verbale che deve redigersi o dell'ordinanza che si fosse scritta di seguito od a parte, il presidente od il giudice delegato farà risultare dell'eccedenza del tempo sovra indicato; in mancanza del che sarà solamente assegnato il primo diritto.

306. Per assistere alla risposta della parte ad un interrogatorio (218), alla prestazione di un giuramento della parte (226), curare la citazione dei testimoni e dei periti (238 e 259), assistere al giuramento dei periti (259 e 291), depositare nella cancelleria qualche documento di cui debba farsene constare con apposito processo verbale sottoscritto dal procuratore (288 ed altri articoli analoghi) assistere ad un processo verbale relativo all'accertamento dello stato ed identità di scritture e documenti impugnati (303 ed altri articoli analoghi) ed assistere finalmente all'atto di cauzione che si prestasse dalla parte (329)

Sarà dovuto il diritto di . . . . . 1 50

307. Per la formazione del conto a rendersi da una parte (320) . . . . . 5 »

Se sarà riconosciuto che per tale compilazione si renderà indispensabile l'impiego di un tempo maggiore di ore due, a vece della tassa ora fissata potrà essere ammesso nella liquidazione delle spese il diritto a rata di vacanza.

Nell'atto della sottoscrizione il procuratore dovrà far espressa menzione nella durata del tempo da lui impiegato.

308. Per proporre la querela di falso con deposito del mandato speciale (301) quando la parte non abbia sottoscritto la comparsa di cui nell'articolo 298 . . . . . 1 50

309. Per ottenere l'iscrizione della causa al ruolo generale di spedizione, coll'obbligo di rimettere alla cancelleria la nota contenente le indicazioni volute dall'articolo 215 del regolamento giudiziario generale, curarne la notificazione e fare alla cancelleria le occorrenti dichiarazioni . . . . . 2 50

310. Per una seconda ed ulteriore iscrizione allo stesso ruolo . . . . . 1 25

311. Per le comparse conclusionali da notificarsi da un procuratore all'altro (176) sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n° 300.

Per le comparse conclusionali nel caso di rimessione delle parti ad udienza fissa sia per disaccordo nella risoluzione di incidente, che in seguito a reclamo dall'ordinanza che lo risolse, o da quella del giudice delegato con cui furono dati dei provvedimenti sull'esecuzione di una prova (185 e 209) . . . . . 2 50

312. Per il deposito nella cancelleria degli atti della causa e dei documenti nella conformità prescritta dagli articoli 223 e 225 del regolamento assieme alla nota delle spese, da farsene la comunicazione, quando occorra, al Pubblico Ministero, ovvero la consegna al presidente col ritiro dei medesimi nel caso abbia quest'ultimo prescritto che la relazione della causa debba essere fatta dalle parti. . . . . 1 50

313. Per la formazione dell'inventario od indice tanto nel fascicolo degli atti che in quello dei documenti. . . . . 1 »

Il diritto di cui al numero precedente, e quello ora accennato, non saranno dovuti quando si tratti di rimessione della causa ad udienza fissa per la risoluzione di incidente o per richiami da ordinanze.

314. Per la compilazione della nota delle spese in conformità dell'articolo 224 del detto regolamento, quando non ecceda le due facciate di scritturazione . . . . . 1 50

Per ogni facciata eccedente . . . . . » 30

Questo diritto sarà diminuito nella metà allorchè si tratterà di nota di spese relative alla risoluzione di incidente od a richiamo da ordinanza del presidente o del giudice delegato per cui avvi rimessione della parte ad udienza fissa.

315. Per l'assistenza alla spedizione della causa. . . . . 5 »

Se la relazione della causa e la disputa della medesima sarà fatta dal procuratore per mancanza di avvocato, il tribunale tenendo conto della gravità della causa e delle questioni trattate potrà ammettere che tale diritto sia aumentato di cinque o dieci ed anche di quindici lire, avendo però anche riguardo alla condizione delle parti.

Il diritto ora indicato non potrà essere aumentato quand'anche la discussione cominciata in una udienza debba portarsi ad un'altra.

316. Se nel giorno stabilito per la spedizione della causa non vi fosse udienza spetterà al procuratore . . . . . » 75

Uguale diritto gli sarà anche dovuto allorchè la spedizione di una causa chiamata all'udienza verrà, senza essere stata discussa, rimandata ad altra udienza sia di consenso delle parti o per gravi motivi.

Se poi il tribunale non ebbe tempo a spedirla ed il rinvio ebbe luogo dopo che l'udienza sarà stata protratta più di ore cinque . . . . . 5 »

Questi diritti non spetteranno al procuratore quando il rinvio sia stato ordinato per qualche sua omissione od altre cause a lui particolari.

317. Per diritto di spedizione . . . . . 5 »

Questo diritto è dovuto per una sola volta in ciascuna causa dopochè sia emanata una sentenza definitiva od interlocutoria sul merito tanto al procuratore dell'attore che a quello del convenuto.

Mediante questo diritto i procuratori rimangono compensati per il tempo che devono impiegare nel corso della istruzione onde procurare le ulteriori occorrenti notificazioni e citazioni, oltre quelle suindicate, per ottenere dalla cancelleria la spedizione degli atti e delle copie, e per dare al loro cliente i necessari avvisi.

Se i clienti sono residenti fuori del comune dove siede il tribunale civile avanti cui si trattò la causa, il diritto di spedizione sarà aumentato della metà.

#### SEZIONE 2. — Cause sommarie.

318. Per diritto di disamina ed informazioni coll'obbligo di redigere la *parte sostanziale* dell'atto di citazione e rimetterla all'usciera sarà dovuto il diritto di . . . . . 5 »

319. Per ottenere dal presidente il permesso della citazione in via sommaria (154); il provvedimento di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 232 del registro generale; ed ogni altro provvedimento consimile per cui non sia necessario il contraddittorio della parte avversaria nel bisogno di ricorso, sarà dovuto per cadun atto o provvedimento il diritto di . . . . . 1 »

Uguale diritto sarà parimente dovuto per ottenere dal presidente qualunque altro provvedimento per cui occorra il ricorso senza il contraddittorio della parte.

320. Per l'iscrizione della causa al *ruolo generale di spedizione* prima dell'udienza sono anche dovuti i diritti di cui ai numeri 309 e 310.

321. Per ogni comparsa conclusionale com-

preso l'obbligo della consegna alla cancelleria del mandato per originale o per copia e degli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio . . . . . 5 »

322. Per l'assistenza alla spedizione della causa :

Se viene pronunciata una sentenza definitiva o interlocutoria sul merito . . . . . 5 »

Se tutt'altra sentenza . . . . . 2 50

Qualora la natura della causa abbia resa necessaria una discussione che siasi protratta oltre le ore due e non sia intervenuto un avvocato, il tribunale potrà ammettere in tassa per la medesima la somma di . . . . . 5 »

Per ogni rinvio della causa sarà osservato il disposto del n° 316.

323. Per assistere all'udienza nel caso di risposta ad interrogatorii, prestazione di giuramento od altre operazioni relative all'istruzione della causa con rinvio ad altra udienza . . . . . 2 50

Se alla stessa udienza in cui hanno luogo queste operazioni, le parti, dopo il compimento delle medesime, prenderanno le loro conclusioni sulle quali venga ad essere pronunziata una sentenza sarà dovuto il diritto di assistenza alla spedizione di cui nel precedenten° 322, e, qualora ne sia il caso, quello pure di disputa di cui nello stesso numero colla distinzione ivi accennata.

Se la causa dopo di essere stata chiamata alla udienza venisse rimandata ad altro giorno con annotazione del rinvio nel foglio d'udienza, sarà dovuto il diritto di cui al numero 316 e colle distinzioni in esso stabilite.

324. Per la formazione dell'inventario od indice dei due fascicoli degli atti e documenti non che della nota delle spese saranno dovuti i diritti di cui ai numeri 313 e 314.

Nessun diritto rimane dovuto per riunire in fascicolo gli atti della causa ed i documenti anzidetti.

325. Per diritto di spedizione sarà dovuto quello di cui al numero 317 colla diminuzione della metà osservate le norme ivi stabilite.

326. Per le cause sommarie non sono dovuti ai procuratori altri diritti che quelli stabiliti in questo capo, tranne i diritti per le copie e gli atti che debbono seguire fuori dell'udienza alla presenza e coll'intervento di un giudice delegato, per cui saranno osservate le disposizioni delle sezioni 1, 5 e 6 del presente capo.

SEZIONE 3. — *Esecuzione di giudicati ed atti relativi.*

327. Per assistere all'udienza innanzi al presidente del tribunale civile onde ottenere l'ordinanza di autorizzazione al rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, compreso l'obbligo della redazione *della parte sostanziale* dell'atto di citazione . . . . . 2 50
- Lo stesso diritto resta pure assegnato al procuratore il quale comparisce a nome della parte citata per aderire alla domanda o contraddire (art. 557 Cod. p. c.)
328. Per curare la notificazione dei titoli esecutivi contro il defunto agli eredi del medesimo (560). . . . . 1 50
329. Per ottenere dal cancelliere il certificato dell'esistenza di opposizione o di appello contro qualche sentenza (561). . . . . 1 »
330. Per assistere la parte terza nella dichiarazione dei mobili ritenuti o somme dovute (614). . . . . 1 50
- Se venisse fatta dal procuratore come mandatario speciale (615) . . . . . 2 »
331. Per ogni nota da consegnarsi all'ufficio delle ipoteche onde ottenere la trascrizione dell'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili (659) . . . . . » 75
- Se la scritturazione eccederà due facciate sarà inoltre per cadauna di esse dovuto il diritto di » 20
332. Per chiedere con ricorso al presidente del tribunale la nomina di un perito per la stima dei beni da subastarsi (663). . . . . 1 50
333. Per la inserzione nel giornale degli annunci giudiziari dell'estratto dell'istanza per la detta stima (664) . . . . . 1 50
334. Per l'atto di offerta di qualunque creditore iscritto per i beni da subastarsi prima della nomina del perito, da sottoscrivere dal procuratore (664) compreso il deposito del mandato e dell'atto relativo . . . . . 2 50
- Se l'offerta del prezzo sarà fatta dallo stesso procuratore che ha domandata la perizia, non sarà dovuta che la tassa di cui al n° 332.
335. Per eseguire il deposito nella cancelleria, assieme al mandato, dei titoli e documenti enunciati nell'atto di citazione per promuovere la vendita (665). . . . . 1 50
336. Per ottenere dal presidente l'ordinanza colla quale stabilisce l'udienza per l'incanto (666, n° 3). . . . . 1 50
337. Per curare la notificazione della sentenza

di spropriazione e la prescritta annotazione della medesima in margine della trascrizione del precetto (666) è dovuto un solo diritto di . . .	2	50
338. Per far eseguire la stampa del bando, le notificazioni, pubblicazioni ed affissioni comprese le indicazioni da darsi agli uscieri a termine dell'articolo 235 del regolamento, ed il deposito degli esemplari del giornale e del certificato delle ipoteche di cui nell'articolo 669 del detto Codice è pure dovuto un solo diritto in .	5	»
339. Per l'autentica delle copie del bando stampato, e per ciascuna di esse. . . . .	»	30
340. Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunci giudiziari (668). . .	1	*
341. Per eseguire nella cancelleria il deposito di cui negli articoli 672 e 677, compreso, occorrendo, il ritiro . . . . .	1	50
342. Per assistere all'incanto a nome del creditore instante qualunque sia il prezzo dello stabile venduto (articoli 672, 674, 675, 690 e 692)	5	»
Se l'incanto durerà più di ore tre, questo diritto sarà aumentato della metà. Se il tribunale ordinerà la rinnovazione dell'incanto ad altra udienza, non sarà dovuto che il diritto di . . . . .	2	50
343. Per offerire all'incanto per conto del creditore instante o di altra persona dichiarata o da dichiararsi (674): Se lo stabile venduto non eccede le lire 1000.	5	»
sino a lire 3000. . . . .	10	»
sino a lire 10,000. . . . .	15	»
per ogni maggior somma il diritto non potrà essere superiore a lire . . . . .	20	»
344. Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto, compreso, occorrendo, il deposito del mandato speciale (678)	1	50
345. Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita con costituzione di procuratore (680) .	2	*
I diritti di cui alli tre numeri precedenti non possono essere ammessi in ripetizione se non che a carico delle persone rappresentate. 346. Per depositare nella cancelleria i titoli comprovanti l'adempimento delle condizioni della vendita (691). . . . .	1	50
347. Per la notificazione al procuratore del creditore della dichiarazione d'aver appellato o voler appellare da sentenza in causa di separazione di beni immobili (704). . . . .	1	50
348. Per ogni domanda di collocazione sul prezzo della vendita coi documenti giustifica-		

tivi e col mandato per originale o per copia, compreso il deposito di ogni cosa in cancelleria (709 e 714) . . . . . 5 »

349. Per esaminare nella cancelleria le dimande ed i documenti prodotti (709).

Se la disamina avrà durato meno di un'ora . . . . . 1 50

Se più di un'ora senza eccedere le due . . . . . 3 »

Se avrà durato un tempo maggiore. . . . . 5 »

350. Per esaminare lo stato di graduazione, proporre le osservazioni, eccezioni ed istanze nell'interesse dei loro clienti e produrre nuovi documenti (712) . . . . . 5 »

351. Per comparire davanti il giudice commesso (713 e 726) quando la discussione non sia stata protratta oltre le ore tre . . . . . 5 »

Per ogni maggior tempo si esigerà il diritto di vacanza.

Il giudice commesso dovrà in margine del processo verbale notare il tempo impiegato, in difetto del che non si potrà eccedere il diritto sovra fissato.

352. Per la notificazione che il creditore comparso dopo lo stato di graduazione debbe fare della sua comparizione agli interessati onde possano contraddire alla sua dimanda (714) . . . . . 1 50

353. Per assistere all'udienza per l'omologazione dello stato di graduazione (716).

Se non vi sono contestazioni . . . . . 2 50

Se vi sono contestazioni . . . . . 5 »

Il tribunale secondo le circostanze e la gravità delle questioni potrà ammettere in tassa il diritto per la disputa fatta dal procuratore sino a . . . . . 10 »

354. Per concertare d'accordo colle parti o dei loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti davanti il giudice delegato (717), sarà dovuto a ciascun procuratore il diritto a rata di vacanza, semprechè nel verbale redattosi si faccia dal giudice constare del tempo impiegato o se ne faccia menzione nel margine.

355. Per la formazione del progetto di liquidazione dei singoli crediti a presentarsi nel congresso avanti il giudice potrà essere da questo sul conforme avviso degli intervenuti essere ammessa una tassa da lire cinque a lire venti a favore del procuratore dell'istante, e in caso di contestazione sarà fissata dal tribunale, con che però non si eccedano le lire venticinque.

356. Per ottenere dal giudice commesso la

nomina di un perito onde procedere alla liquidazione del credito delle parti (717) . . . . .	1 »
357. Per la disamina della liquidazione depositata dal perito nella cancelleria, comprese le memorie da prendersi dal procuratore (717) . .	2 50
358. Per ottenere dal cancelliere la nota di collocazione nel caso di liquidazione d'accordo delle parti, ovvero nel caso non siavi reclamo contro la liquidazione del perito . . . . .	1 50
359. Per ottenere dal giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, la riduzione per eguale concorrenza dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori e la cancellazione delle iscrizioni dei debitori decaduti e di quelli non collocati in grado utile, comprese le indicazioni da darsi all'usciera per l'atto di citazione (721 e 722) è dovuto un diritto complessivo di . . .	5 »
360. Per l'istanza del compratore onde ottenere dal tribunale che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi (723) . . . . .	2 50
Pari diritto sarà dovuto per consimile istanza fatta da qualunque interessato per ottenere il detto provvedimento dallo stesso tribunale (724).	
361. Per ogni comparsa conclusionale che occorra nelle cause di subastazione ed altri correlativi, e per assistere alle udienze, sono dovuti gli stessi diritti assegnati per le cause sommarie.	
Nei giudizi di esecuzione non è dovuto ai procuratori alcun diritto di spedizione.	
Per gli altri atti che occorressero, non indicati nei numeri precedenti, si prenderà norma dalle altre prescrizioni analoghe e relative alle materie contenziose.	

#### SEZIONE 4. — *Procedimenti ed atti speciali.*

362. Per ogni ricorso e controricorso onde far regolare la competenza, compreso il deposito nella cancelleria dei documenti e l'obbligo di curare le prescritte notificazioni alle parti interessate (articoli 110, 111, 112, 113 e 114 del Codice di procedura civile) . . . . .	5 »
363. Per l'atto di ricasazione contenente i motivi ed i mezzi di prova coll'obbligo della presentazione nel mandato speciale (121, 122 e 123 detto Codice) . . . . .	5 »
364. Per l'atto d'appello contro le sentenze	

di ricusazione col deposito in cancelleria dei documenti . . . . . 5

365. Per ogni ricorso da presentarsi al tribunale, al presidente od al giudice delegato nelle materie che sono l'oggetto dei procedimenti speciali contemplati nel libro III del Codice di procedura civile, compreso quello onde ottenere l'apertura del giudizio di graduazione ad istanza dell'acquirente che voglia procedere alla purgazione dell'immobile acquisito . . . . . 3

Se per la compilazione di tali ricorsi si dovrà impiegare un tempo maggiore di ore due sarà regolato il diritto a rata di vacanza.

366. Per l'assistenza quando occorra all'udienza del tribunale in cui dovrà trattarsi la spedizione di qualcuno degli affari di cui sopra. 5

367. Per gli atti riguardanti il giudizio di purgazione degli immobili saranno dovuti gli stessi diritti stabiliti per il giudizio di subastazione nella sezione 3.

368. Per il ricorso dato onde ottenere il regolamento della competenza, compresa la produzione dei relativi documenti . . . . . 5

SEZIONE 5. — *Vacazioni.*

369. Le vacanze dei procuratori sono di ore due, ed il diritto per ognuna di esse è di . . . . . 5

Le prescrizioni contenute ai numeri 405, 406, 407, 408 e 409 di questa tariffa sono anche applicabili a queste vacanze.

370. Il diritto di vacanza, oltre ai casi specialmente contemplati nella sezione 3, è dovuto:

a) per l'assistenza agli esami davanti un giudice delegato comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a comprovarli, agli interrogatorii presentati al giudice esaminante e generalmente tutto ciò che debbe riferirsi al verbale dell'esame;

b) per l'intervento agli accessi giudiziali;

c) per l'assistenza ai verbali relativi alla discussione di conti, alla verifica delle scritture ed all'istruzione per la falsità dei documenti, eccettuati gli atti specialmente contemplati nelle precedenti sezioni, e per l'assistenza ad ogni operazione di perizia purchè questa segua alla presenza del giudice delegato.

Se non avvi la presenza del giudice il diritto di vacanza non è ammesso in **tassa a carico della parte condannata;**

d) per l'assistenza alle operazioni del notaio commesso per la divisione.

**SEZIONE 6. — Diritti di scritturazione e di copia.**

371. Per ogni facciata di scritturazione negli originali delle comparse presentate in corso di causa, oltre l'onorario rispettivamente stabilito nella sezione 1, è dovuto il diritto di . . . . . » 19

Le facciate scritte devono contenere non meno di venticinque linee e queste non meno di *sedici sillabe* calcolate a termini dei precedenti numeri 239, 2° capoverso, e 240.

Questo diritto non è però dovuto per la scritturazione di qualunque ricorso da presentarsi al tribunale, al presidente ed al giudice delegato, e neppure per le dispute degli avvocati o per osservazioni che si presentassero in carta libera tanto all'udienza del tribunale che dopo la chiusura della medesima.

372. Per le copie che a termini di legge possono spedire i procuratori e devono essere da loro autenticate sarà dovuto per ogni facciata avente il numero di linee e di sillabe prescritto nel numero precedente . . . . . » 25

273. Per le copie di sentenze e di ordinanze da notificarsi che possono i procuratori spedire, ma devono essere autenticate dai cancellieri a termini di legge, competerà per caduna facciata col numero di linee e di sillabe fissato più sopra il diritto di . . . . . » 20

374. Alla scritturazione delle comparse originali e delle copie di cui ai tre numeri precedenti sono applicabili le disposizioni contenute nei numeri 239 e 240 del libro VI della parte I di questa tariffa.

**CAPO II. — DEGLI ONORARI DOVUTI AI PROCURATORI AVANTI LE CORTI D'APPELLO.**

*Sesione unica.*

375. Per le cause di competenza delle Corti di appello, i procuratori esigeranno gli stessi diritti stabiliti per i procuratori innanzi ai tribunali civili coll'aumento di un quinto.

376. Per le copie di cui è cenno al n° 373 e per caduna pagina di scritturazione . . . . . » 25

377. Per il ricorso in cui si chiede l'autorizzazione di poter esercitare l'azione civile contro i giudici ed altri uffiziali pubblici, compreso il deposito in cancelleria del mandato speciale e dei documenti all'appoggio della domanda . . . 5 »

## PARTE TERZA.

PERITI, ARBITRI, INTERPRETI, TRADUTTORI, INDENNITÀ AI TESTIMONI ED ALLE PARTI, INDENNITÀ DI TRASFERTA AI FUNZIONARI ED UFFIZIALI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO, E TASSE DI VACAZIONE.

### TITOLO I.

#### Onorari dei periti, notai, depositari, interpreti e traduttori.

378. L'onorario dei periti per le operazioni a cui procedono dietro commissione delle autorità giudiziarie nelle materie civili, sarà regolato per ogni vacanza nel modo che segue:

- |                                                                                                                                                                         |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| a) agli ingegneri idraulici, architetti civili, professori di chimica e dottori di altre scienze, ed ai notai. . . . .                                                  | 5 | » |
| b) ai liquidatori od arbitri periti, geometri, estimatori giurati, calligrafi, farmacisti, droghisti, veterinari patentati, ed assaggiatori d'ori e d'argento . . . . . | 4 | » |
| c) agli altri periti. . . . .                                                                                                                                           | 2 | » |

Nelle cause personali e mobiliari di competenza dei pretori, il di cui valore non ecceda le lire cinquecento, l'onorario dei periti indicati alle lettere *a* e *b* sarà ridotto del quarto.

L'onorario dei periti sarà dovuto parimente a rata di vacanza anche pel tempo che avranno essi dovuto impiegare nell'eseguimento delle loro incumbenze fuori della presenza del giudice e delle parti.

379. Nel caso di trasferta dal luogo di loro residenza alla distanza maggiore di due chilometri e mezzo spetterà ai medesimi, in compenso delle spese di trasporto e di cibaria per ciascun chilometro percorso, tanto nell'andata che nel ritorno :

- |                                                        |   |    |
|--------------------------------------------------------|---|----|
| A quelli enunciati nella lettera <i>a</i> . . . . .    | » | 60 |
| A quelli enunciati nella lettera <i>b</i> . . . . .    | » | 50 |
| Ed a quelli enunciati nella lettera <i>c</i> . . . . . | » | 30 |

Per le distanze a percorrersi sulle ferrovie l'indennità accordata ai periti enunciati alla lettera *a* sarà corrispondente alla spesa per un

posto di prima classe e quella ai periti enunciati alle lettere *b* e *c* per uno di seconda.

380. Quando siasi oltrepassata la distanza di chilometri cinque dal luogo di residenza, l'indennità per trasferta ed altre spese non potrà mai essere minore

Pei periti della lettera <i>a</i> di . . . . .	9 »
Per quelli della lettera <i>b</i> di . . . . .	7 »
Per quelli della lettera <i>c</i> di . . . . .	5 »

381. Le indennità ora accennate in caso di trasferta a distanza maggiore di 5 chilometri non potranno mai eccedere il doppio della somma fissata col numero precedente, quando l'operazione debba seguire nel distretto della pretura in cui ha residenza il perito delegato o richiesto, oppure deve seguire in alcuno dei distretti di quelle confinanti colla prefettura medesima.

382. Per ogni giornata di *permanenza* fuori del comune ove risiedono spetterà ai periti indicati

nella lettera <i>a</i> . . . . .	6 »
nella lettera <i>b</i> . . . . .	4 50
nella lettera <i>c</i> . . . . .	3 »

383. Nel calcolo dei giorni per le indennità di *permanenza* non sarà mai tenuto conto di quello in cui saranno state incominciate le operazioni delegate, e neppure di quelli in cui non si fosse eseguito alcun atto.

La stessa norma dovrà applicarsi quando si tratterà di operazioni che sieno state rimandate e riprese con nuova trasferta.

Non sarà neppure dovuta indennità di *permanenza* per il giorno del ritorno se dal verbale redattosi o dalla redazione fatta non consti dell'ora in cui si pose termine all'operazione nel giorno precedente, e che *si dovette pernottare in luogo.....* (che dovrà indicarsi) *non essendo più possibile il fare ritorno alla residenza senza grave disagio.*

384. Nelle operazioni eseguite alla presenza del giudice il numero delle vacanze dei periti sarà regolato dall'annotazione, che esso dovrà apporre in margine d'ogni processo verbale indicando la durata del tempo stato impiegato nel soggiorno sul luogo e nell'andata e nel ritorno.

In quelle che saranno occorse fuori della presenza del giudice e delle parti sarà obbligo dei periti di dichiarare in fine della loro relazione il numero delle vacanze consumate, le quali, secondo le circostanze, potranno essere

dall'autorità giudiziaria ridotte a quello più equo che ravvisassero di ammettere, tenendo conto della natura delle affidate incumbenze e del tempo che a loro avviso sarebbe stato necessario d'impiegare quando si fosse usata la voluta sollecitudine e diligenza.

385. Sarà inoltre assegnata ai periti una sola vacanza per la prestazione del giuramento e per il deposito della relazione di perizia. Questa vacanza non sarà però dovuta o solo per metà quando il giuramento od il deposito segua congiuntamente alle operazioni.

Se per la redazione della relazione di perizia del cancelliere, nel caso contemplato dall'articolo 265 del Codice di procedura civile, verrà impiegato un tempo maggiore di un'ora, la tassa sarà regolata a rata di vacanza, in conformità dell'annotazione che sarà tenuto il cancelliere di fare in margine del processo verbale.

Mediante i diritti come sopra assegnati non competerà ai periti alcun'altra somma in compenso di qualsiasi spesa che potesse da loro venir fatta per mano d'opera tanto nell'eseguimento delle perizie che nella scritturazione della loro relazione.

386. Pel ricorso al presidente ed al giudice delegato onde ottenere una proroga per la presentazione della relazione quando sarà stato da loro sottoscritto. . . . .

387. I notai per le operazioni relative alle divisioni giudiziali saranno corrisposti a rata di vacanza egualmente che per le perizie.

388. Per gli atti di vendita dei *beni mobili* pignorati e di quelli spettanti ai minori, per gli inventari giudiziali e per le copie ed estratti dei processi verbali di divisione, di cui possono le parti far richiesta, giusta l'articolo 893 del Codice di procedura civile, prima della trasmissione del verbale originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria delegante, spetteranno ai notai i diritti stabiliti in questa tariffa pei cancellieri delle preture.

Quanto alla vendita dei *beni immobili* dei minori saranno assegnati ai notai i diritti fissati pei cancellieri dei tribunali.

389. I depositari di documenti pel loro intervento alle operazioni relative alla verifica di scritture o falsità di documenti, o per altra causa qualsiasi, saranno corrisposti a rata di vacanza secondo la qualità del loro ufficio rag-

guagliandosi i notai ai cancellieri dei tribunali civili, oltre il diritto di copia nel caso contemplato dall'articolo 288 del Codice di procedura ferma rimanendo per tutti i depositari in generale la disposizione del 1° capoverso del precedente numero 378, allorchè si tratterà di giudizio per azioni personali mobiliari innanzi ai pretori, il di cui valore non ecceda le lire 500.

390. Nel caso di trasferta dei depositari dal luogo di loro residenza a distanza maggiore di chilometri due e mezzo, sarà loro corrisposto in compenso delle spese di *trasporto e di cibaria* per ciascun chilometro percorso tanto nell'andata che nel ritorno, e per la *permanenza* in luogo.

Ai cancellieri delle Corti, dei tribunali, ai conservatori delle ipoteche, agli ufficiali del registro ed ai notai le tasse medesime che sono fissate dai numeri precedenti per i periti classificati sotto la lettera *a*.

Ai cancellieri delle preture, agli archivisti, ai segretari e catastari comunali le tasse fissate per i periti classificati sotto la lettera *b*.

391. Riguardo ai depositari non contemplati nella presente tariffa sarà applicata la tassa infra stabilita per i testimoni.

392. La tassa stabilita per i testimoni sarà pure applicata per gli interpreti ai sordi ed ai muti, ed a chiunque sia chiamato in giudizio a rispondere personalmente di fatti a lui noti, o per altro motivo qualsiasi, o per servire da interprete a persone delle quali il giudice procedente non conosca la lingua.

393. Ai traduttori di atti o scritti in lingua straniera sarà corrisposto un onorario a seconda della difficoltà della lingua e del carattere per ciascuna facciata da lire due a lire cinque.

La facciata si compone di venticinque linee da diciotto a venti sillabe caduna, e quando l'ultima di esse eccederà le 12 linee, l'onorario sarà dovuto per intero; nel caso contrario sarà tassata per la sola metà, purchè ecceda le linee cinque, in caso diverso nulla sarà dovuto.

La tassa sarà determinata dal presidente o dal giudice mediante annotazione che deve farsi in margine del processo verbale, con ordine di pagamento in conformità dell'articolo 267 del Codice di procedura civile.

Per le indennità di *trasferta* e di *permanenza* saranno ragguagliati ai periti indicati nella lettera *b* del numero 378.

## TITOLO II.

Indennità ai testimoni ed alle parti nelle cause innanzi  
le Corti, i tribunali e le preture.

394. I testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purchè ne facciano istanza, terminata la loro deposizione, avranno diritto ad una indennità, la quale sarà determinata dal giudice procedente, avuto riguardo al loro stato e professione, non che ad altre circostanze.

Il *maximum* di tale indennità sarà di lire sei per ciascuna giornata occupata dal testimone per recarsi in luogo e per fare la sua deposizione, ed il *minimum* di lire una oltre le spese di trasferta per andata e ritorno in ragione di centesimi quindici per ogni chilometro percorso.

Per le cause di competenza dei pretori di qualunque natura e valore siano, non si potrà accordare un' indennità maggiore di lire tre, nè minore di centesimi cinquanta, oltre le spese di andata e ritorno nel modo sovra stabilito.

395. Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle Corti ed ai tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno diritto ad una indennità nella liquidazione delle spese, giusta le norme stabilite nel primo capoverso del numero 394.

396. Quando le parti compariscono personalmente alle udienze avanti i pretori potrà essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto da lire una a quattro, purchè ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d'istruttoria.

Questo diritto potrà essere esteso sino alle lire otto, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura maggiore di chilometri quindici.

Queste indennità non potranno però mai eccedere per caduna causa le lire dodici nel primo caso, e le lire ventiquattro nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.

## TITOLO III.

**Indennità per le trasferte dei funzionari ed ufficiali giudiziari.**

397. Per la trasferta di un membro della Corte di appello o del tribunale, e dei rispettivi cancellieri fuori della città in cui risiede la Corte od il tribunale, le parti dovranno soddisfare le occorrenti spese per i convenienti mezzi di trasporto.

E per ogni giornata *impiegata nella esecuzione degli atti opportuni* fuori del luogo della loro residenza, od in contemplazione delle altre spese causate dalla trasferta, i membri delle Corti e dei tribunali avranno diritto ad una indennità di. . . . . 10 »

Ai cancellieri e loro sostituti saranno dovute . . . . . 8 »

Se però tra il viaggio ed il soggiorno non si sarà impiegato un tempo maggiore di ore sei, l'indennità anzidetta sarà dovuta per metà.

Non sarà dovuta alcuna indennità a senso dei capoversi che precedono tanto per il primo giorno di viaggio, quanto per quello del ritorno, se nei giorni medesimi non si sarà proceduto a qualcuna delle operazioni ad esaurirsi.

Per il pagamento delle indennità di trasferta dovute ai procuratori del re e loro sostituti quando credessero necessario di procedere a visite straordinarie ai registri di stato civile si osserveranno le stesse norme di cui nel susseguente numero 400.

Le tasse saranno pure a carico dei comuni, ma dovranno però essere munite del visto del procuratore generale, ed il pagamento dovrà essere ordinato dal presidente della Corte d'appello.

398. Per la trasferta dei pretori, vice-pretori e dei loro cancellieri a distanza maggiore di cinque chilometri, tanto per la trasferta come per le altre spese occorrenti sarà dovuto per indennità complessiva:

Ai pretori . . . . . 10 »

Ai vice-pretori ed ai cancellieri loro sostituti . 8 »

Tale indennità è sempre dovuta per intero, e qualunque sia il tempo impiegato negli atti, se questi sono eseguiti a distanza maggiore di chilometri dieci.

399. Se nell'esaurimento degli atti non s sa-

ranno impiegate più di ore quattro, e la distanza del capoluogo, sebbene maggiore di cinque, tuttavia non eccede i dieci chilometri, saranno dovute :

Ai pretori. . . . . 8 »  
 Ai vice-pretori ed ai cancellieri loro sostituti 6 »

400. Se la trasferta ha luogo ad una distanza maggiore di due chilometri, e minore di cinque, qualunque sia la durata degli atti, saranno dovute le indennità stabilite nel precedente numero 399.

Nei casi in cui dai segretari comunali non si presentassero all'ufficio di pretura i registri dello stato civile, e quindi si rendessero necessarie le trasferte dei pretori per eseguirne le ispezioni prescritte dall'articolo 126 del regio decreto 15 novembre 1865, numero 2602, saranno dovute ai pretori le tasse accordate per le trasferte in materia penale (articoli 40 a 47 della tariffa relativa.)

Le somme per questi ad essi dovute saranno pure determinate osservando le norme prescritte dalla tariffa penale, e pagate dai singoli comuni nell'interesse dei quali furono eseguite.

401. Non sarà dovuta alcuna indennità di trasferta se gli atti si sono eseguiti a distanza minore di due chilometri, e neppure per le trasferte di cui nei precedenti numeri se nel giorno in cui si son fatte non si è proceduto ad alcun atto.

Se però i funzionari sopra indicati dovranno rimanere fuori della loro residenza *più di ore ventiquattro*, e dal verbale redattosi risulti essersi dovute impiegare più di quattro vacanze nello esaurimento delle operazioni od atti occorrenti oltre al tempo necessario per il viaggio, saranno dovute per il giorno successivo :

Ai pretori. . . . . 7 »  
 Ai vice-pretori, cancellieri o sostituti . . . . 5 »

Uguale indennità sarà accordata per tutti gli altri giorni che potessero essere necessari alla ultimazione degli atti.

402. Gli uscieri, quando accompagneranno le autorità giudiziarie cui trovansi addetti, ovvero il cancelliere delle medesime, avranno le stesse indennità di trasferta contemplate nei rispettivi capi del titolo VII, parte prima, di questa tariffa.

Uguale tassa sarà accordata nel caso in cui l'usciera della pretura accompagnerà il cancel-

liere del conciliatore nel processo verbale di rimozione di sigilli.

403. Se nella redazione degli atti si saranno impiegate più di ore quattro, gli uscieri avranno diritto ad un'indennità di *soggiorno* in . . . . 1 50

Quando poi negli atti medesimi si fossero eccedute le ore otto, il diritto di *soggiorno* sarà di 3 »

Queste prescrizioni dovranno essere osservate per fissare le indennità ad accordarsi quando negli atti s'impiegassero più giorni consecutivi.

404. Per ogni vacanza impiegata negli atti eseguiti coll'intervento dei funzionari od ufficiali dell'ordine giudiziario sono dovute come diritti di *originale* le seguenti tasse:

Per gli atti eseguiti nelle cause pendenti avanti le Corti d'appello o per affari di esclusiva loro competenza . . . . . 8 »

Per quelli di competenza dei tribunali civili sebbene delegati ai pretori o loro cancellieri. . 6 »

Se gli atti sono relativi a cause di competenza dei pretori, e per quelli che sono nelle attribuzioni dei loro cancellieri . . . . . 4 »

Per gli atti eseguiti dagli uscieri delle Corti e dei tribunali. . . . . 3 »

Per quelli eseguiti dagli uscieri addetti alle preture . . . . . 2 »

Gli uscieri non hanno diritto a *tassa di vacanza* se non nei casi in cui è ad essi espressamente accordata colle prescrizioni fatte al titolo VII, parte I di questa tariffa, e con essa non potrà mai essere percepita anche la *tassa di soggiorno o permanenza*.

#### TITOLO IV.

##### Disposizioni comuni alle parti e titoli precedenti.

405. Le vacanze impiegate nella compilazione o redazione degli atti sono di due ore cadauna.

Il tempo impiegato nel viaggio non potrà mai essere computato nel calcolo delle medesime.

406. Il diritto di vacanza non si divide che per metà, e trascorsa l'ora si esige il diritto per intero.

Occorrendo di eseguire più atti in un sol giorno non sarà dovuta che una sola *tassa* per indennità di trasferta, anche quando seguissero in luoghi diversi, e sarà ripartita sugli atti in proporzione del loro numero.

L'indennità di trasferta sarà pure ridotta a termini del capoverso che precede quando la domanda degli atti si fosse fatta dalle parti in tempo utile perchè si potessero eseguire in uno stesso giorno.

407. Gli atti per i quali deve essere esatta la tassa di vacanza dovranno portare in capo, coll'indicazione del giorno e del luogo, anche quella dell'ora in cui si saranno incominciati, e nella chiusura l'indicazione di quella in cui ebbero termine.

408. Non si potranno mai portare in tassa più di cinque vacanze per cadun giorno.

409. Negli atti pei quali si esige tassa a rata di vacanza per tutta la durata del tempo impiegato in esso non può essere percepita altra tassa qualsiasi ad eccezione di quelle dei provvedimenti che emanassero dall'autorità giudiziaria procedente.

Per quelli invece per i quali la tassa di vacanza è stabilita solo quando la loro durata eccede un determinato spazio di tempo si applica prima la tassa fissata per l'atto, e *per il tempo eccedente* quella di vacanza oltre ai diritti per i provvedimenti che vi fossero inclusi.

410. Non è lecito ai funzionari, agli ufficiali ed altri indicati in questa tariffa di esigere diritti maggiori di quelli in essa stabiliti sotto le pene comminate nella parte seguente.

## PARTE QUARTA.

### NORME DI CONTABILITA' PER LA PERCEZIONE DEI DIRITTI DI CANCELLERIA DEGLI USCIERI E DEI PROCURATORI. DISPOSIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI PENALI.

#### TITOLO I.

##### Diritti di cancelleria.

###### CAPO I. — PERCEZIONI, REGISTRO A MATRICE, RESPONSABILITA' E CANCELLIERI ASSUNTI.

411. Tutti i diritti che a termini di questa tariffa sono dovuti per gli atti seguiti nelle materie di competenza delle Corti di cassazione, d'appello e d'assise, dei tribunali civili e correzionali, di commercio e delle preture saranno riscossi dai rispettivi cancellieri a ter-

mini delle prescrizioni contenute in questo titolo anche per conto del tesoro dello Stato per quelli *di originale*, che a termini dell'articolo 155 della legge 6 corrente dicembre, n° 2626 sull'ordinamento giudiziario sono a lui devoluti.

412. Per la riscossione di tali diritti e di qualsiasi altra somma pagata a mani dei cancellieri, loro sostituti od altri impiegati dai medesimi incaricati, si dovrà tenere un *registro quitanze a madre e figlia* in carta libera conforme al modulo n° 1 che va annesso.

413. Nessuna somma, qualunque ne sia l'ammontare ed a qualsiasi titolo venga rimessa, potrà essere ricevuta dai cancellieri o da altri per essi senza che sia immediatamente iscritta su tale registro, e ne sia pure contemporaneamente spedita quitanza firmata dal percipiente e staccata dalla stessa *matrice* nella quale fu eseguita l'iscrizione.

Sono comprese in questa disposizione tutte le somme che i cancellieri esigono per trasferte, per copie, per carta bollata, per tasse di registro, d'ipoteca, per spese di posta, diritti d'uscieri ed altre di ogni sorta nelle materie civili anche in fin di causa quando trattasi di persone ammesse al beneficio dei poveri, non che le somme tutte che si percepiscono *per gli atti in materia penale* anche quando vengono sborsate dagli uffici demaniali.

414. I diritti e tutte le altre somme percepite per gli atti di cancelleria dovranno inoltre essere annotati in calce o nel margine degli atti medesimi e delle copie che ne vengono spedite accennando in tutte lettere la somma esatta, come pure il numero d'ordine e la data della quitanza spedita. Questa nota dovrà indicare anche distintamente quanto si è esatto *per originale, per bollo, per copia, per trasferta*, ecc. ed essere firmata dal percipiente.

415. Non potranno riunirsi in una sola quitanza più somme riscosse per atti diversi abbenchè seguiti nell'interesse di una stessa parte e nello stesso giorno; quando però si tratterà di più copie di uno stesso atto rilasciate ad una stessa parte basterà la spedizione di una sola quitanza, purchè il numero d'ordine di questa sia riportato su tutte le copie spedite in un coll'ammontare di ciascuna di esse.

416. Le iscrizioni delle somme fatte nel registro a *matrice* ed a margine degli atti dovranno essere in ogni parte corrispondenti fra loro e colle quitanze staccate e rimesse ai privati. Non potranno essere variate od alterate con cancellature, abrasioni o simili, ma dovranno *linearsi* in modo sempre intelligibile le parole o cifre a correggersi e sostituirvi le altre con

postille; ed in caso ciò non possa agevolmente eseguirsi, si dovrà annullare la quitanza *matrice* ritenendovi annessa la *figlia* ed iscriversi la somma in una delle quitanze successive.

417. Spettano al tesoro dello Stato le somme tutte che si percepiscono per diritti di cancelleria, fatta eccezione di quelli esatti per le copie degli atti che si rimettono alle parti o loro rappresentanti, e di quelli che nelle varie disposizioni della parte prima di questa tariffa sono pure indicati in modo preciso come *diritti di copia*.

\*Sono pure devolute ai cancellieri le indennità di trasferta.

418. Le somme spettanti al tesoro dello Stato dovranno essere dai cancellieri riscosse e prima o contemporaneamente alla redazione degli atti pei quali sono dovute, ed iscriversi a termini delle prescrizioni contenute nei precedenti numeri 413 e 414 riportandole in somma complessiva coll'indicazione *per diritti di originale* nel registro di cui al n° 412.

419. I cancellieri sono responsabili di tutti i diritti dovuti tanto per gli atti originali, quanto per quelli di copia e per le indennità di trasferta, e dovranno perciò darsene carico a registro giusta la prescrizione del numero precedente anche quando non fossero stati effettivamente sorsati dalle parti o dai loro rappresentanti, e sopperire in proprio alle somme mancanti.

Sono pure responsabili dei diritti che si fossero omessi per intero ed anche solo in parte.

420. Le somme iscritte a registro per *diritti di originale* e quelle per *diritti di copia* ed *indennità di trasferta* dovranno essere riportate nelle rispettive colonne ed addizionate di pagina in pagina fino alla fine di cadun mese.

Delle somme spettanti all'erario non potranno i cancellieri valersi per uso loro privato od altro qualsiasi, ma dovranno essere custodite sotto la loro responsabilità sino a che non abbiano eseguito il versamento, e dovranno essere rappresentate ad ogni richiesta che loro si facesse dal Pubblico Ministero, dai pretori e dagli ispettori demaniali.

421. Quando sorga dubbio se un diritto sia o no dovuto, i cancellieri dovranno riferirne immediatamente ai rispettivi rappresentanti del Pubblico Ministero od ai pretori, e si atterranno alle direzioni che loro saranno date, salvi i provvedimenti definitivi per parte delle autorità competenti.

422. I cancellieri che avessero ricevuti gli atti senza il contemporaneo pagamento dei diritti dovuti saranno tenuti di anticipare del proprio, oltre ai diritti stessi,

anche le spese occorrenti per bollo ed altre onde agire in ripetizione a senso degli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile.

423. Nelle cancellerie delle Corti, dei tribunali e delle preture per l'effetto di cui all'articolo 28 del regio decreto 6 dicembre, numero 2627, sarà tenuto un registro che dovrà vidimarsi dal procuratore del re, e sarà conforme al modulo annesso alla presente tariffa sul quale verranno notate tutte le cause riflettenti le persone od enti morali ammessi al beneficio della clientela gratuita.

Ogni qualvolta a termini degli articoli 167 e 173 del Codice di procedura civile occorrerà la comunicazione di documenti o la iscrizione della causa sul *ruolo generale di spedizione* i cancellieri esamineranno i singoli volumi ed accerteranno il numero dei fogli impiegati e degli atti eseguiti, e ne faranno l'iscrizione sul registro suddetto, indicando in ciascuno di essi e con numero d'ordine distinto la data, la natura e le singole tasse spettanti all'erario ed alla cancelleria, le tasse anticipate ed ogni altra somma ripetibile.

424. Pronunziata la sentenza definitiva se si fa luogo al rimborso delle spese a termini dell'articolo succitato dovranno i cancellieri compilare in carta libera la nota delle spese occorse e dei diritti ora accennati estraendole dal registro suddetto e riscontrandole colle risultanze degli atti.

Tale nota e con essa anche gli atti ed il registro dovranno essere presentati al ricevitore del registro del distretto onde, riscontratane l'esattezza, vi apponga il suo visto o vi faccia precedere le opportune rettificazioni.

425. I cancellieri non potranno rimettere alle parti interessate gli atti medesimi prima che abbiano dichiarato con regolare verbale di riconoscere l'esattezza delle note suddette ed in caso di contestazione siasi dal presidente pronunciato a termini di legge.

426. Scaduto il termine di legge per l'appello della sentenza pronnziata i cancellieri dei tribunali e delle preture dovranno instare immediatamente per ottenere il rilascio dell'ordine di pagamento (articolo 379 Codice di procedura civile), e quindi nel termine di giorni dieci spedire un semplice avviso alla parte che è tenuta al rimborso delle spese, prefiggendole un termine non maggiore di giorni quindici ad eseguirne il versamento con diffidamento che, trascorso detto termine, si procederà a termini di legge.

427. Non comparendo la parte nel termine prefisso a pagare l'intera somma a suo carico, i cancellieri nei cinque giorni successivi faranno procedere ad atto di

precetto e quindi entro giorni quindici agli atti esecutivi nelle forme prescritte, e trattandosi di esecuzione su stabili nel termine di giorni trenta.

428. I cancellieri che avessero trascurato di iscrivere a registro le tasse dovute dalle persone ammesse al gratuito patrocinio, o che non avessero presentato al ricevitore demaniale i volumi degli atti e le parcelle a redigersi, o che altrimenti non avessero ottemperato esattamente e nei termini sopra fissati a tutte le altre prescrizioni loro fatte cogli articoli 423 e seguenti sino al 433, saranno tenuti in proprio al pagamento delle somme dovute all'erario.

I cancellieri saranno sempre responsabili in proprio per tali omissioni anche quando avessero voluto affidare tale parte di servizio ai loro sostituti od a scrivani.

429. Ove si trattasse di sentenza portata in appello alla Corte del tribunale od a questo dalla pretura, il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che pronunciò in prima istanza dovrà sospendere ogni invito ed ingiunzione e rimettere la nota al cancelliere della Corte o tribunale che deve pronunciare onde provveda a suo tempo ed a termini delle precedenti disposizioni.

430. Trattandosi di parte che risieda in comune distante più di 20 chilometri dal capoluogo ove ha residenza il cancelliere che deve far eseguire gli atti, i termini sopra indicati potranno essere prorogati dal procuratore del re a seconda delle circostanze, con che però non abbia a trascorrere un tempo maggiore di mesi due.

431. Le somme riscosse dovranno essere dai cancellieri iscritte immediatamente nel registro di cui sopra al numero 412 per essere versate cogli altri proventi in corso; quelle esatte per tasse di bollo e di registro dovranno essere rimesse agli uffici demaniali senza ritenzione di decimo. Di tutto dovrà farsi nota al registro di cui al numero 423 nella colonna *Osservazioni*.

432. Ove dai cancellieri siensi eseguite le prescrizioni contenute negli articoli precedenti e nonostante non abbiano potuto conseguire il pagamento di quanto era dovuto, sarà loro debito di rimettere copia autentica della parcella e della sentenza in forma esecutiva all'ufficio demaniale per quelle provvidenze che ravviserà opportune.

433. Sono pure tenuti i cancellieri di rimettere ai ricevitori del registro ed agli ispettori demaniali il registro di cui al numero 423 per quei rilievi che crederanno necessari nell'interesse dell'erario.

Detti funzionari avranno pure diritto di richiedere ai cancellieri, ai procuratori ed ai privati la comuni-

cazione degli atti delle cause quando credano opportuno di esaminarli.

434. Gli uscieri che richiesti di rimettere avvisi ed eseguire precetti o pignoramenti non vi avessero proceduto nel termine, che all'occorrenza sarà fissato dal procuratore generale, dal procuratore del re o dal pretore, incorreranno nella pena infra stabilita al numero 467 alla lettera *b*, e saranno pure tenuti al rimborso verso il cancelliere delle somme che per il fraposto ritardo egli avesse dovuto sborsare in proprio.

435. Gli uscieri non hanno diritto ad anticipazione di spese di trasferta od altre tasse per gli atti di cui sopra se non nel caso in cui si ottenga dalle parti il pagamento delle somme dovute: le sole indennità dovute ai testimoni saranno anticipate dall'erario.

436. Nelle cause d'interdizione e di inabilitazione che saranno state promosse dal Pubblico Ministero in conformità degli articoli 326 e 339 del Codice civile le spese per esse occorrenti saranno ripetibili dai tutori e curatori delle persone interdette ed inabilitate nel di cui interesse furono i detti giudizi istituiti, e per l'ordinanza di pagamento da rilasciarsi dal presidente dietro istanza del procuratore del re ed ogni altra operazione in proposito saranno applicabili le norme tracciate nei numeri precedenti.

L'opposizione che potesse essere fatta dai tutori e dai curatori contro la nota delle spese la quale sarà dettagliata, come quella delle cause dei poveri, nella istanza anzidetta, dovrà proporsi in contraddittorio del cancelliere o dell'agente demaniale incaricati della riscossione, e sarà sentito nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero.

437. Quando venga richiesto un notaio a fare le veci del cancelliere assente od impedito, questi retribuirà del proprio il notaio che lo ha surrogato, e sui diritti di cancelleria non potranno essergli dovute se non che le quote spettanti al cancelliere medesimo.

#### CAPO II. — VERIFICHE MENSILI E TRIMESTRALI, STATI MENSILI ED ANNUALI, VERSAMENTI E CESSAZIONE DALL'UFFICIO.

438. La percezione delle tasse è posta sotto la sorveglianza del Pubblico Ministero e dei pretori e degli ispettori demaniali.

439. I pretori dovranno sempre vegliare perchè sieno esattamente osservate le prescrizioni tutte della presente tariffa per ciò che si riferisce alle loro cancellerie.

Al fine di cadun mese dovranno passare ad esame le tasse tutte che saranno state riscosse, verificando

avanti ogni cosa l'esattezza delle fatte addizioni e quindi col riscontro degli atti e dei registri accertarsi se non ne sieno state omesse, o se le percezioni fatte sieno state superiori od in somma minore di quanto è stabilito, e se l'ammontare delle percezioni medesime devoluto all'erario si trovi realmente a mani dei cancellieri.

Riscontrando delle eccedenze nelle fatte percezioni dovranno ordinarne la restituzione a chi di diritto, riportandone ricevuta a tergo della quitanza *matrice*; ove risulti che sieno stati omessi diritti dovuti all'erario dovranno ordinarne l'immediata iscrizione a registro, e tauto nell'uno che nell'altro caso dovranno accertarsi che le fatte prescrizioni sieno state eseguite dai cancellieri.

Con apposito verbale a redigersi i pretori dovranno far constare dell'esattezza delle addizioni, dell'ammontare dei diritti spettanti all'erario ed alla cancelleria, dell'esistenza delle somme a versarsi, dei versamenti eseguiti colla data ed il numero delle quitanze, non che delle irregolarità tutte che si fossero rilevate.

Di questi verbali sarà rimessa copia al procuratore del re nei primi tre giorni del mese successivo, e gli originali dovranno conservarsi in ufficio colle copie degli stati mensili ed annuali di cui infra al n° 449.

440. Nei primi otto giorni successivi ad ogni trimestre i cancellieri delle Corti dovranno presentare il registro delle quitanze al rispettivo procuratore generale; quelli dei tribunali civili e correzionali, dei tribunali di commercio e delle preture dovranno presentarli al procuratore del re, i quali dovranno richiedere la contemporanea visione di tutti quegli atti e registri di cancelleria che credessero opportuno di riscontrare.

Nelle verifiche trimestrali si dovrà esaminare non solo se il registro è tenuto regolarmente e se vi furono alterazioni od altre irregolarità, ma più ancora ricercare se consti di abusi od omissioni per parte dei cancellieri, se dai pretori ne sia stato tenuto conto nei verbali redatti a termini del numero precedente, se le addizioni furono fatte regolarmente e quale sia stato l'ammontare delle percezioni per diritti di originale, quale per le copie e le trasferte assieme riunite.

441. Di tali verifiche si farà risultare con verbale redatto sullo stesso registro nella facciata a tergo dell'ultima quitanza rilasciata nel trimestre scaduto, e si farà constare nel tempo stesso dei versamenti eseguiti e della data e dei numeri d'ordine delle quitanze.

Copia di questi verbali sarà dai procuratori generali e dai procuratori del re trasmessa immediatamente al Ministero di grazia e giustizia.

442. I procuratori del re potranno, quando concorrano giuste cause, delegare le verifiche trimestrali ora accennate per le cancellerie delle preture ai rispettivi capi od ai pretori vicini, ma non potranno usare di tale facoltà per due trimestri consecutivi rispetto ad una sola pretura.

Appena seguite le verifiche delegate, le copie dei verbali redatti saranno rimesse ai procuratori del re e da questi trasmesse al Ministero di grazia e giustizia, accennando i motivi che determinarono la delegazione.

443. Al fine di ogni mese, e non più tardi del quinto giorno di quello susseguente, i cancellieri, prelevato il decimo delle somme devolute al tesoro dello Stato, che dovranno ripartire a termini dell'articolo 135 del regolamento 14 dicembre 1865, n° 2641, verseranno il rimanente novanta per cento agli uffici dei ricevitori delle tasse di registro del loro distretto; omettendo di eseguire tale versamento nel termine prefisso i cancellieri incorreranno di pien diritto nella pena pecuniaria di *lire dieci*.

I procuratori generali, i procuratori del re ed i pretori veglieranno affinché questa disposizione venga puntualmente osservata. Essi dovranno pure ordinare il versamento delle tasse percepite ogni volta che i proventi per speciali circostanze eccedessero il limite ordinario, o che speciali motivi rendessero a loro avviso necessaria tale disposizione.

I cancellieri dovranno ottemperare senza ritardo alle avute prescrizioni, ed in caso di rifiuto dovranno riferirne senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia per le providenze opportune a senso del susseguente n° 467, lettera *a*.

Le spese di trasferta per le verifiche trimestrali e per i versamenti agli uffici del registro quando occorressero, e quelle per le provviste dei moduli a stampa necessari tanto per i registri di percezione, quanto per gli stati mensili ed annuali devono considerarsi come spese d'ufficio a carico dei cancellieri.

444. I versamenti dei diritti spettanti al tesoro dello Stato saranno fatti dai cancellieri *in conto proventi delle tasse e del demanio*, mantenendo la distinzione d'esercizio, in relazione cioè all'anno in cui tali diritti sono stati riscossi.

445. Alla scadenza di ciascun mese e nei primi dieci giorni successivi i cancellieri formeranno uno *stato* conforme al modulo n° 3, indicando in *caricamento* le riscossioni fatte durante il medesimo ed in *scaricamento* i versamenti eseguiti all'ufficio del registro, non che le somme che ritenessero tuttora relative ai proventi del mese stesso o di quelli anteriori.

Tale *stato* dovrà essere dai cancellieri trasmesso *direttamente* al Ministero di grazia e giustizia (contabilità delle cancellerie giudiziarie) e dovranno unirsi a corredo le quitanze riportate dai ricevitori delle tasse di registro.

446. L'esercizio finanziario per i ricevitori del registro cominciando col 1.° di gennaio e terminando col 31 dicembre di cadun anno, tanto per le riscossioni che per i versamenti, dovranno perciò i cancellieri provvedere perchè anche i proventi riscossi durante il mese di dicembre di ogni anno siano versati prima che scada l'ultimo giorno di esso.

447. Quando avvenisse che al fine del mese di dicembre qualche cancelliere rimanesse in debito od in credito verso l'erario sull'esercizio scaduto, ne dovrà fare la ripresa nello *stato mensile* successivo.

448. Spirato il termine finanziario ora accennato, ossia entro i primi dieci giorni del mese di gennaio di ogni anno, ciascun contabile dovrà formare il *conto dell'amministrazione* della cancelleria a cui è addetto per tutto l'esercizio chiuso, valendosi del modulo n° 4 annesso.

Tale conto dovrà presentarsi ai procuratori generali dai cancellieri presso le Corti di cassazione e d'appello; ai procuratori del re dai cancellieri dei tribunali civili e criminali e di quelli di commercio, ai pretori dai cancellieri di loro ufficio, e verificatane l'esattezza dovrà essere vidimato e quindi senza ritardo trasmesso al Ministero di grazia e giustizia (contabilità delle cancellerie giudiziarie).

449. Una copia autentica degli *stati mensili* prescritti alli numeri 445 e 446, non che del *conto annuale*, di cui nel numero precedente e nei termini con essi prefissi, dovrà pure essere trasmessa dai cancellieri al rispettivo ufficio di riscontro, ed altra dovrà ritenersi in cancelleria colle altre carte relative alla contabilità.

450. Nei primi 10 giorni del mese di gennaio di cadun anno dovranno i cancellieri trasmettere al Ministero di grazia e giustizia uno *stato* ricapitolativo delle spese d'ufficio da essi incontrate.

A tale scopo essi dovranno tenere un registro in carta libera e vidimato dal pretore in caduna pagina, in cui dovranno annotare giorno per giorno e distintamente le spese fatte, indicandone le cause e l'ammontare, ed il numero d'ordine delle quitanze riportate.

451. In caso di cessazione d'esercizio per traslocazione od altra causa qualsiasi, i registri, le carte contabili e tutte le istruzioni e note relative a questo servizio dovranno essere annotate in regolare inventario

a redigersi e consegnate al successore, od a chi sarà dall'autorità superiore incaricato di reggere provvisoriamente la cancelleria.

Quest' inventario sarà firmato dal cancelliere cessante o da chi legalmente lo rappresenti e da quello che fu nominato in sua vece, e sarà redatto in tre originali, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia dal cancelliere che subentra, l'altro dovrà essere da lui conservato in ufficio, ed il terzo rimesso al cancelliere che cessa.

Nel tempo stesso sarà formato tra i due cancellieri, coll' intervento del pubblico ministero o del pretore, il *conto di cassa* e si farà la consegna del danaro e delle carte contabili che resteranno così affidate alla responsabilità del cancelliere che assume l'ufficio. Questo *conto* si farà pure in tre originali da unirsi all'inventario suddetto.

## TITOLO II.

### Percezioni degli uscieri, repertorii, e norme di sorveglianza e di contabilità.

Tutti gli atti in materia civile che gli uscieri siano richiesti di eseguire dovranno essere dai medesimi iscritti nel repertorio che sono in obbligo di tenere conforme al modulo prescritto dal Ministero di grazia e giustizia.

Sono comprese in queste prescrizioni le notificazioni di atti da procuratore a procuratore, le chiamate delle cause all'udienza, le assistenze ad atti eseguiti dai cancellieri, dai giudici commessi e dai pretori, le citazioni a biglietto, le rimessioni d'avvisi ed altri di qualunque natura purchè sieno tali da far luogo in qualche modo a percezione di tassa anche minima.

Nel repertorio stesso si dovranno pure riportare le somme dovute od esatte per indennità di trasferta, per atti e per copie.

453. Tanto a margine degli atti originali, quanto delle copie rimesse alle parti dovranno gli uscieri sempre fare esatta menzione del numero d'iscrizione a repertorio, non che delle tasse percepite, indicando in modo distinto la data dell'atto e le somme riscosse per carta bollata, per trasferta, per copia e per diritti degli atti originali, di vacanza, d'assistenza ed altri tutti. La somma totale deve indicarsi in tutte lettere e deve essere firmata dall'usciera.

Le tasse per iscrizione a repertorio devono essere comprese fra quelle di originale.

454. Per gli atti che vengono dagli uscieri deposi-

tati in cancelleria non che per le citazioni a biglietto e per le rimessioni di avvisi, dovranno, quando ne sieno richiesti, rilasciare senza costo di spesa una quitanza alle parti, in cui sieno indicati la natura dell'atto eseguito, il cognome e nome dell'istante e della persona in odio della quale si è proceduto o che fu citata, il numero di repertorio e la somma riscossa, colla data e firma del percipiente.

455. Il repertorio di cui al precedente n° 452 deve comporsi di fogli presentati al bollo straordinario ed in numero approssimativamente sufficiente per l'anno a cui è destinato, e deve formarsi di essi un volume regolare.

Ciascun mezzo foglio dovrà essere numerato e vidimato dal procuratore generale nelle Corti, dal procuratore del re per i tribunali civili e correzionali e per quelli di commercio, e dai pretori per quello degli uscieri addetti ai loro uffici. Sull'ultimo foglio si dovrà apporre speciale annotazione da cui consti della data della vidimazione e del numero dei fogli.

Qualora un repertorio siasi terminato prima della fine dell'anno dovrà farsi uso di un repertorio supplementare che dovrà esser legato e vidimato nel modo sopra indicato.

456. Gli uscieri addetti ad ogni Corte, tribunale o pretura potranno tenere un solo repertorio per gli atti civili comune a tutti.

Se gli uscieri terranno separatamente i loro repertorii, essi ne potranno rispettivamente prendere visione onde accertarsi dall'esattezza delle fatte registrazioni, salvo sempre quanto è prescritto all'articolo 179 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, sull'ordinamento giudiziario.

457. Le somme iscritte a repertorio debbono essere addizionate al fine di caduna pagina, e le addizioni debbono essere chiuse al fine di cadun mese indicando in tutte lettere il totale delle fatte riscossioni, distinto per le trasferte e per le altre tasse.

Al fine di cadun trimestre si dovrà riportare i totali dei proventi dei due primi mesi a calce dell'ultimo e formare così la somma complessiva delle riscossioni trimestrali.

Nei primi cinque giorni del mese di gennaio di cadun anno dovranno gli uscieri presentare i loro repertorii al cancelliere, il quale redigerà verbale di presentazione e di chiusura nella pagina ove si trova l'ultima iscrizione, farà constare dello stato in cui si trovano, e delle alterazioni od irregolarità che si fossero commesse dopo le verifiche, e li terrà depositati in archivio.

458. I primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti, i presidenti ed i procuratori del re presso i tribunali, ed i pretori eserciteranno la più severa sorveglianza sugli uscieri per assicurare la regolare tenuta dei repertorii e la quotidiana e fedele registrazione dei diritti, e daranno all'uopo tutte quelle disposizioni che ravviseranno opportune a fine di impedire le frodi e le omissioni, e nel caso venissero queste a commettersi dovranno riferirne tosto in via gerarchica per le determinazioni del Ministero di grazia e giustizia.

459. I cancellieri delle Corti, dei tribunali e delle preture dovranno ogni quindici giorni farsi presentare dagli uscieri i repertorii per esaminare se sieno regolarmente tenuti, se le registrazioni siansi fatte esattamente ed i diritti segnati sieno conformi alla tariffa; nel caso affermativo vi apporranno il loro visto colla data e firma, ed in caso contrario informeranno delle omissioni od irregolarità rinvenute il capo della Corte, del tribunale od il pretore, ed eziandio il procuratore generale od il procuratore del re, secondo che trattasi di uscieri addetti ad una Corte o ad un tribunale.

460. Alla fine di ogni trimestre gli uscieri formeranno per doppio originale lo stato dei loro proventi nei tre mesi precedenti, secondo il modulo prescritto, indicandovi lo stipendio nel caso ne fossero provvisti.

Questo stato sarà sottoscritto da tutti gli uscieri di ciascuna Corte, tribunale o pretura; sarà stampato giusta il suddetto modulo.

461. Tale stato dovrà dagli uscieri nei primi tre giorni successivi alla scadenza di cadun trimestre essere presentato ai cancellieri che dovranno esaminarlo attentamente ed accertarsi della sua esattezza, confrontandolo coi repertorii e col registro di cancelleria prescritto dall'articolo 84 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n° 2641.

Dovranno i cancellieri ordinare le rettifiche od aggiunte che ravvisassero necessarie e farne rapporto quando sorgano contestazioni; ove si riscontri regolare sarà da essi vidimato e quindi consegnato immediatamente al procuratore generale, al procuratore del re, od al pretore del collegio od ufficio cui appartengono, e dai quali saranno del pari esaminati, ed occorrendo verranno ordinate quelle correzioni che ravviseranno necessarie, e quindi vi apporranno il loro visto.

462. Gli stati trimestrali dei proventi degli uscieri addetti alle preture saranno, entro due giorni dalla consegna fattane dagli uscieri, trasmessi dai pretori al procuratore del re, il quale fattane revisione per accer-

tarne la regolarità, li manderà unire allo stato trimestrale dei proventi degli uscieri del tribunale, e farà col corredo dei medesimi compilare entro i cinque giorni successivi e per doppio originale uno *stato collettivo* e *riassuntivo* dei proventi degli uscieri del tribunale e delle preture da esso dipendenti.

Gli stati trimestrali degli uscieri del tribunale e delle preture saranno conservati nell'archivio della cancelleria del tribunale, e lo *stato riassuntivo*, come sopra compilato e sottoscritto, sarà da lui rimesso senza ritardo al procuratore generale per le ulteriori provvidenze.

### TITOLO III.

#### **Percezioni dei diritti ed altre somme dovute ai procuratori, e depositi fatti a loro mani dai privati per le spese occorrenti nelle cause ad essi affidate.**

463. I procuratori devono riportare sul margine od a calce degli atti da essi redatti o firmati, o dai loro sostituti, le somme percepite per gli atti medesimi per diritti loro dovuti, per bollo e per scritturazione o copia.

464. Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento delle somme loro dovute le scritture ricevute dai clienti e neppure gli atti di lite pei quali essi abbiano anticipate le spese.

I clienti però non potranno pretendere la restituzione prima che non siasi proceduto all'assestamento del loro debito, e d'accordo col procuratore od in caso di contestazione avanti il presidente della Corte o del tribunale competente.

Della convenzione seguita d'accordo si farà constare mediante annotazioni a calce della nota scritta nel registro di cui al numero seguente. La liquidazione delle spese avanti il presidente si farà sulla presentazione della nota che verrà redatta dal procuratore in un cogli atti della causa e del registro medesimo quando venga richiesto.

465. I procuratori devono tenere un registro di *Dare* ed *Accre* numerato e vidimato in cadun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice commesso, con menzione nell'ultimo di essi del numero dei fogli e della data della seguita vidimazione.

In tale registro dovranno i procuratori iscrivere giorno per giorno le somme tutte che loro verranno rimesse dai clienti ed annotarvi pure le somme da essi dovute o per anticipazioni o per ispesse fatte o per tasse di atti eseguiti.

466. I primi presidenti delle Corti ed i presidenti dei tribunali potranno richiedere la presentazione del registro medesimo ogni qualvolta si tratti di liquidazione di spese in contraddittorio del cliente e del procuratore. Uguale diritto spetterà pure alle Corti e tribunali quando fossero chiamati a pronunziare, ed al Pubblico Ministero ogni qualvolta ravvisi opportuno di dare le sue conclusioni.

La presentazione di tale registro dovrà sempre essere richiesta ogni qualvolta il cliente non comparisca personalmente, e quando non venga eseguita dovrà la domanda essere rimessa avanti la Corte o tribunale competente. In questo caso tutte le spese del giudizio saranno a carico del procuratore che vi avrà dato luogo.

#### TITOLO IV.

##### Prescrizioni penali e disposizioni generali.

###### CAPO I. — PRESCRIZIONI PENALI.

467. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente tariffa sono accertate con processo verbale.

Esse sono punite :

a) Colla sospensione o colla destituzione secondo le circostanze, quando sieno state violate le prescrizioni contenute ai numeri 413, 415, 420 e 443.

b) Colla pena pecuniaria da lire dieci a lire cento quando non sieno state osservate quelle contenute nei numeri 3, 6, 29, 69, 79, 80, 94, 172, 209, 219, 235, 240, 241, 242, 249, 251, 265, 272, 273, 276, 286, 371, 372, 373, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 414, 421, 439, 452 e 465.

c) Con ammenda di lire cinque a lire cinquanta tutte le violazioni alle altre prescrizioni di questa tariffa.

La sospensione sarà pronunziata dal ministro di grazia e giustizia, ed anche dai procuratori generali per ciò che riflette gli uscieri, osservato il disposto dell'articolo 253 della legge 6 dicembre 1865, numero 2626.

468. Le pene pecuniarie di cui alle lettere *b* e *c*, e quelle altre indicate in seguito saranno pronunziate in camera di consiglio previa citazione con semplice avviso, sull'istanza del Pubblico Ministero e sentito il contravventore, dalla Corte o dal tribunale presso cui è in ufficio il funzionario.

469. Trattandosi di contravvenzioni commesse da procuratori dovranno essere denunciate dal Pubblico Ministero alle Corti od al tribunale che deve pronun-

ziare il merito della causa negli atti della quale furono commesse, osservate le norme sopra accennate. (54)

Le contravvenzioni commesse dai cancellieri ed uscieri addetti alle preture saranno giudicate dal pretore sulle istanze del procuratore del re o di chi fa le veci di Pubblico Ministero presso la pretura medesima e sentiti i funzionari.

470. I cancellieri che avessero omissa d'iscrivere nel registro *quitanze* i diritti spettanti all'erario da loro percepiti, oltre alla pena comminata dall'articolo 467 alla lettera *a*, incorreranno pure in una pena pecuniaria uguale al triplo dell'ammontare della somma dovuta per caduna delle tasse non iscritte. Questa pena non potrà essere mai minore di lire cinque per caduna tassa che risulterà omessa.

471. In caso di recidiva e salva in ogni caso l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale nel caso che i fatti rilevati costituissero alcuno dei reati in esso previsti, la multa comminata dal numero suddetto alla lettera *b* non sarà mai minore di lire trenta per caduna contravvenzione, e di lire quindici quella contemplata dallo stesso numero alla lettera *c*.

#### CAPO II. — DISPOSIZIONI GENERALI.

472. I cancellieri ed i procuratori capi d'ufficio sono responsabili delle contravvenzioni che si fossero commesse alle prescrizioni della presente tariffa dai loro sostituti e dagli scrivani, ai quali avessero affidata la redazione degli atti e delle copie o la percezione delle tasse.

473. Non ostante la responsabilità dei cancellieri e procuratori, di cui al numero precedente, qualora risulti che una contravvenzione sia l'opera esclusiva di un sostituto o scrivano, saranno pure questi direttamente passibili delle pene comminate, ed ove sia accertato che il cancelliere o procuratore non abbia potuto prevederla, nè impedirlo, egli potrà esserne esonerato.

474. I cancellieri richiesti di autenticare le copie spedite dai procuratori a termini degli articoli 369 e 397 del Codice di procedura civile dovranno verificare eziandio se esse sieno redatte a termini dei numeri 240 e 371, e riscontrando che non presentino il numero di linee e di sillabe ivi prescritte, dovranno rifiutarle, a meno che dal procuratore capo non vi sia scritta a calce, di tutto suo pugno, la dichiarazione che la tassa dovuta è ridotta nei limiti fissati, e questa dichiarazione sia da lui firmata e giustificata colla presentazione del registro prescritto al numero 465 dal quale risulti che la somma portata in riscossione fu ridotta come sopra.

Contravvenendo a questa prescrizione, il cancelliere incorrerà nella pena pecuniaria, di cui al numero 467 alla lettera *b*, oltre a quella incorsa dal procuratore stesso.

475. Qualunque ufficiale pubblico, al quale fosse presentato od altrimenti pervenisse alcun atto o copia che, dovendo avere le annotazioni di tasse prescritte dalla presente tariffa, mancasse tuttavia della medesima, o che fosse altrimenti in contravvenzione alle altre prescrizioni punite a senso degli articoli precedenti, dovrà tosto darne avviso al procuratore del re presso il tribunale civile e correzionale, nel cui distretto ha residenza il funzionario o procuratore, inviandogli, ove sia possibile e senza danno delle parti, l'atto o la copia medesima per le ulteriori provvidenze.

476. I procuratori dovranno pure rimettere allo stesso procuratore del re gli atti degli uscieri per i quali si fossero percepite tasse indebite, o quanto meno darne avviso, indicando la somma pagata ed il numero di loro repertorio.

477. È dovere dei procuratori e dei privati di presentare ad ogni richiesta del pubblico ministero gli atti e le quietanze portanti le tasse da essi sborsate ai cancellieri ed agli uscieri, ed in caso di rifiuto saranno puniti con ammenda da lire cinque a lire venticinque.

Le Corti, i tribunali ed i pretori non potranno ammettere nella liquidazione delle spese tasse che non siano state scritte dai percipienti e firmate a margine degli originali e delle copie; e per quelle dei cancellieri dovranno pure essere presentate a giustificazione del pagamento le quitanze spedite e staccate dal *registro* di cui al numero 412.

In caso di smarrimento della *quitanza figlia*, il cancelliere dovrà spedirne altra *per duplicato* su carta a bollo, facendone annotazione a margine della matrice, e per tale spedizione avrà diritto a *tassa di copia* in centesimi 50.

478. Gli uscieri che notificassero copie di atti in contravvenzione alle prescrizioni di questa tariffa, si renderanno essi pure passibili della pena di cui al precedente numero 467, lettera *b*.

479. Gli ispettori demaniali nel procedere alle visite degli atti delle cancellerie verificheranno ad un tempo se le tasse spettanti all'erario siano state esatte regolarmente ed iscritte nel registro quitanze.

Verificheranno pure se i versamenti furono fatti regolarmente; ed in caso rilevassero contravvenzioni, ne faranno risultare con processo verbale a trasmettersi al procuratore del re per le ulteriori provvidenze.

480. Dal ministro di grazia e giustizia verranno al-

l'uopo ordinate anche delle visite straordinarie alle cancellerie per esaminare la tenuta dei registri, la percezione dei diritti e la contabilità relativa.

Le spese di trasferta occorrenti ai delegati per tali visite e per le verificazioni straordinarie che fossero commesse dai procuratori del re a pretore estraneo alla residenza dei cancellieri, saranno sopportate dal tesoro dello Stato.

Ove però dalla verifica risultino commesse irregolarità nelle percezioni o nei versamenti, o che non si osservarono le prescrizioni date coi regolamenti e colle speciali istruzioni, o con circolari che fossero diramate per la tenuta dei registri, le spese delle visite fatte saranno a carico dei cancellieri.

481. Le prescrizioni della presente tariffa saranno applicate senza pregiudizio di quanto spetta all'erario per tasse di registro o possa essere dovuto dalle parti per diritti d'archivio, tasse notarili e simili portate da leggi speciali o regolamenti che non siano derogati.

Tutte le tariffe per atti giudiziari in materia civile tanto di contenziosa, quanto di volontaria giurisdizione, sono derogate a partire dal 1° gennaio 1866. Sono pure derogati i regolamenti relativi alla loro percezione, non che le circolari ed istruzioni che contenesero disposizioni contrarie alla presente.

*Visto d'ordine di S. M.*

Il ministro  
P. CORTESE.

Modulo N° 1.  
N° 412 della tariffa civile  
23 dicembre 1865

Riporto . . . L.

Anno 186

Quitanza N°

Il (1)  
ricevuto dal signor

la somma di lire  
per (2)

Nella causa

cioè	}	per diritti d'originale . . . L.	
		per diritti di copia N°	"
		carta bollata . . . "	"
		per . . . . . "	"

TOTALE . . . L.

Anno 186

Quitanza N°

Il (1)  
ricevuto dal signor

la somma di lire  
per (2)

Nella causa

cioè	}	per diritti d'originale . . . L.	
		per diritti di copia N°	"
		carta bollata . . . "	"
		per . . . . . "	"

TOTALE . . . L.

Da riportarsi . . . L.

Natura della riscossione	
Diritti per gli atti originali	Diritti di copia e di trasferta

Registro a matrice per i proventi delle cancellerie delle Corti, tribunali civili e correzionali, di commercio e delle preture

Anno 186

Quitanza N°

Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal signor

la somma di lire  
per

Nella causa

cioè	}	per diritti d'originale L.	
		per diritti di copia N°	"
		carta bollata . . . "	"
		per . . . . . "	"

A il 186

Il cancelliere

Anno 186

Quitanza N°

Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal signor

la somma di lire  
per

Nella causa

cioè	}	per diritti d'originale L.	
		per diritti di copia N°	"
		carta bollata . . . "	"
		per . . . . . "	"

A il 186

Il cancelliere

(1) Data.

(2) Indicazione dell'atto che diede luogo alla riscossione e del suo numero d'ordine nel relativo registro.

Modulo N° 2  
del registro menzionato nel n° 423  
della tariffa

## REGISTRO

delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi  
al beneficio della gratuita clientela.

*NB.* — A caduna causa si assegna in questo registro quel numero di pagine o quello spazio che si ravvisa sufficiente, e quando risulti non sufficiente si passa ad altra pagina facendone il richiamo.

Gli atti si iscrivono tutti distintamente; per la riscossione delle tasse si osservano le prescrizioni fatte ai numeri 424 e seguenti della tariffa civile.



Modulo N° 3.

Numero 445 della tariffa civile  
25 dicembre 1865.

Corte di cassazione  
Corte d'appello di . . . . .  
Tribunale civile e correzionale di . . . . .  
Tribunale di commercio di . . . . .  
Pretura di . . . . .  
Pretura urbana di . . . . .

**Esercizio 186**

*Mese di* 186

**STATO**

**delle riscossioni e dei versamenti per diritti di cancelleria.**

A termini della legge 6 dicembre 1865, numero 2626  
e della tariffa in data 23 stesso mese, numero 2700.

(A) *Distinta di versamenti eseguiti nel mese di . . . . . 186*

Quitanza N°	in data . . . . . L.	
Id. . . . .	id. . . . .	
Totale . . . . . L.		

(B) *Distinta del fondo in cassa al 1° . . . 186*

<b>C A R I C A M E N T O</b>					Osservazioni
NATURA DELLA RISCOSSIONE		DEDUZIONI	Somma restante	dovuta	
MESTI in cui sono effettuate le riscossioni	1 Diritti per gli originali ed altri attribuiti all'erario dello Stato	2 Diritti di copia e di trasferita	3 Totale	4 1° 10 per cento sui diritti at- tribuiti al- l'erario 2° Diritti di copia e di trasferita	5 all'erario dello Stato
Mese di . . . . .					
Mesi precedenti					
Totale . . . L.					
<b>Debito dell'esercizio precedente . . . L.</b>					
<b>Totale . . . L.</b>					
<b>S C A R I C A M E N T O</b>					
Versamenti eseguiti nell'ufficio (A) Nel mese di . . . 186					
del registro di . . . . . (Mesi precedenti . . . . .					
Totale . . . L.					
Credito dell'esercizio precedente . . . L.					
Totale . . . L.					
(B) Fondo in cassa . . . L.					
<b>Certificato conforme dal cancelliere sottoscritto</b>					
(1) . . . . . 186					
(2) Nome e cognome del cancelliere.					

(1) Indicare il luogo di residenza.

Modulo N° 4.

Articolo 448 della tariffa civile  
25 dicembre 1865.

Corte di cassazione  
Corte d'appello di . . . . .  
Tribunale civile e correzionale di . . . . .  
Tribunale di commercio di . . . . .  
Pretura di . . . . .  
Pretura urbana di . . . . .

---

**Esercizio 186**

---

**CONTO**

**DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI**

pei proventi di cancelleria devoluti all'erario dello Stato, che si rende  
dal cancelliere per l'anno 186

---

---

CONTO ANNUALE DEL CANCELLIERE

CARICAMENTO

SCARICAMENTO

NATURA dei diritti riscossi durante l'anno	Riscossioni effettuate durante l'anno 186 devolute all'erario	Debito risultante sull' esercizio precedente	Totale generale	Annotazioni	TESORERIA del circondario in cui si sono effettuati i versamenti	QUITANZE			Annotazioni	
						Numero	Data	Montare		
Diritti per gli originali ed altri atti attribuiti all'erario dello Stato										
<b>RISULTAMENTO</b>										
Totale Caricamento . . . . . L.										
Totale Scaricamento . . . . . »										
* Resta in credito o in debito di . . . . . L.										
<i>Certificato esatto dal cancelliere contabile sottoscritto</i>										
<i>addì</i>										
186										
<i>Visto dal</i>										
* Che verrà ripreso a credito o a debito nel conto dell'esercizio corrente, e nello stato mensile di luglio.										

Totale L.  
Credito risultante sul-  
l'esercizio precedente »  
Totale L.

N° 54

Approvazione della Tariffa per  
Atti giudiziari  
in materia civile

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- |            |           |
|------------|-----------|
| 1 Puccini  | 5 Boratti |
| 2 Oliva    | 6 Di Mit  |
| 3 Mattazzi | 7 Crispi  |
| 4 Capone   | 8 Arcieri |
|            | 9 De Luca |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente \_\_\_\_\_  
 Segretario \_\_\_\_\_  
 Relatore \_\_\_\_\_

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 20 Marzo 1966

PRESENTATA LA RELAZIONE

il \_\_\_\_\_

Approvata la Legge nella tornata del \_\_\_\_\_

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.